

## TORNATA DEL 23 GIUGNO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Relazione fatta dal presidente della deputazione per l'indirizzo al Re relativo al possesso di Roma.* = *Annunzio fatto dal deputato Mordini della morte del deputato Montanelli, e parole del presidente.* = *Seguito della discussione del disegno di legge sulle opere pie — Aggiunta del deputato Imbriani all'articolo 19 — Obbiezioni del deputato Cuzzetti sull'articolo 22, e risposte del relatore, e del ministro per l'interno — Osservazioni dei deputati Restelli, Lazzaro, Salaris e Sanguinetti — Modificazioni del relatore all'articolo 24 relativo alle trasformazioni delle opere pie — Emendamenti dei deputati Massarani, Melchiorre e Castagnola — Opinioni dei deputati Minghetti, relatore, Sanguinetti, Allievi, Alfieri e Mellana — L'emendamento del deputato Melchiorre è rigettato, e quello del deputato Massarani approvato — Osservazioni del deputato D'Ondes-Reggio sulle attribuzioni al Consiglio di Stato, e risposte del ministro per l'interno — Emendamento del deputato Mellana, approvato.* = *Presentazione di due disegni di legge: modificazioni alla legge di dotazione della Corona; aumento provvisorio del personale del Consiglio di Stato.* = *Continua la discussione, emendamento del deputato Michelini all'articolo 28 — Osservazioni dei deputati Alfieri e Minghetti — È rigettato — Emendamento del deputato Brunet, ritirato — Emendamento del deputato Grillenzoni all'articolo 29, approvato — Osservazioni dei deputati Gabrielli e Luzi — Aggiunta del deputato Pisanelli oppugnata dal relatore, e ritirata — Osservazioni del deputato Gabrielli all'articolo 32 — Spiegazione del relatore — Aggiunta del deputato Crispi all'articolo 34 — Emendamento del deputato Imbriani, accettato — Altro emendamento del medesimo, ritirato dopo schiarimenti del deputato Mancini — Proposta del deputato Pisanelli, combattuta dal relatore e dal deputato Allievi — Osservazioni del ministro — Proposta soppressiva del deputato Sanguinetti.* = *Presentazione di un disegno di legge del ministro per la guerra per maggiori spese già previste in bilancio.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

**MASSARI**, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

**NEGROTTO**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

8315. Pepe Filippo Gaetano e Mandati Giandomenico, di Civitella del Tronto, domandano di essere indennizzati dei danni sofferti dal bombardamento di quel forte.

8316. Maries Lorenzo, già luogotenente di fanteria nell'esercito meridionale, ricorre per un impiego.

8317. Tarsia Francesco Antonio, maggiore onorario del genio idraulico, reclama per la pensione accordatagli da capitano invece di retro-ammiraglio alla quale crede di aver diritto.

8318. Le Giunte comunali di Pazzano, di Casignana e di Sant'Ilario, provincia di Calabria Ulteriore I, presentano petizioni conformi a quella registrata al numero 8309.

8319. Varii cittadini possidenti da ambe le parti dell'alveo abbandonato dal Po, territori di Filo e di Alfonsine Ravennate, domandano di rimanere staccati dal mandamento di Argenta.

8320. Il Comitato per gli espositori veneti e romani, in Firenze, domanda il condono della tassa prescritta

dalla legge toscana 21 dicembre 1821 sulla somma ricavata dalla vendita delle cartelle di lotteria degli oggetti esposti.

8321. La Giunta municipale di Nuvoli, provincia di Terra di Otranto, reclama contro l'ingiusta prestazione delle decime che dal comune tuttavia forzatamente si somministra.

8322. Il sindaco di Bivona trasmette un reclamo di quella Giunta contro il parere del Consiglio provinciale di Girgenti emesso per la soppressione del capo circondario stesso e del suo trasferimento nel comune di Camicatti.

8323. Le religiose di Santa Chiara di Cassano, provincia di Bari, nell'espone che quel monastero è di proprietà particolare e che il municipio non ha sopra di esso alcun diritto, domandano di rimanervi per tutta la loro vita.

8324. Cassitto cavaliere Raffaele, di Napoli, fa istanza perchè siano liberati i suoi beni dal vincolo della cauzione prestata dal fu Cassitto Salvatore, ricevitore demaniale in Foggia.

8325. Padre Alfonso Maria Di Campo, vicario dei cappuccini di Fiumara, provincia di Calabria Ulteriore I, chiede un annuo o mensile assegno.

**ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** Presentarono i seguenti omaggi:

Il cavaliere Gabriele Enrico Costa, di Napoli, una copia di un quadro statistico-politico d'Europa che bramerebbe venisse pubblicato per le stampe;

Il sindaco di Perugia, 20 esemplari di un rapporto dell'ingegnere Fatti sul prolungamento della ferrovia aretina, e 20 esemplari di osservazioni sulla statistica della popolazione della ferrata per Val di Pierle;

Il gonfaloniere di Livorno, una copia degli *Annali di Livorno*, volumi 4;

Dal Ministero delle finanze furono trasmessi 450 esemplari:

1° Del volume 2° dell'elenco delle pensioni temporanee di provenienza dei bilanci di Napoli, Sicilia e Toscana ed iscritti al capitolo 191 del bilancio 1862;

2° Del volume unico delle pensioni di giustizia provenienti dai bilanci delle provincie napolitane e siciliane ed iscritte al capitolo 11 del bilancio del 1862;

3° Della situazione del tesoro e dell'appendice al bilancio 1862.

**MASSARI.** Vorrei pregare la Camera di aver la compiacenza di decretare d'urgenza la petizione registrata al numero 8323 colla quale alcune povere monache chiedono d'aver facoltà di conservare un convento da esse finora abitato.

**RICCIARDI.** Io protesto contro quest'urgenza e non l'ammetto.

**PRESIDENTE.** Se non v'è altra opposizione, la petizione 8323 s'intenderà dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

Ha facoltà di parlare il deputato Calvino.

**CALVINO.** Il municipio di Monreale colla petizione 8300 domanda l'abolizione di tutte le corporazioni religiose esistenti in Sicilia, ed in ispecial modo di quella dei Benedettini che esiste in quel comune. Io ne domando l'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il deputato Ruschi.

**RUSCHI.** Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 7439 con cui il dottore Vannini Antonio, di Pisa, domanda di essere riabilitato nell'esercizio della procura legale a cui fu tolto con decreto del cessato Governo della Toscana.

(È ammessa l'urgenza.)

**PRESIDENTE.** Il deputato Capone ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**CAPONE.** Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione segnata col numero 8317, la quale riguarda l'applicazione della liquidazione della pensione che fu istituita in seguito agli avvenimenti politici d'Italia.

(È decretata d'urgenza.)

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA PRESENTAZIONE AL RE DELL'INDIRIZZO DELLA CAMERA RELATIVO A ROMA.**

**PRESIDENTE.** Mi è grato ufficio di annunciare alla Camera l'accoglienza fatta da S. M. il Re d'Italia alla deputazione incaricata di recarle l'indirizzo approvato nella tornata del 18 giugno corrente.

S. M. ha ricevuto la deputazione alle ore 10 e 1/2 di ieri mattina.

Assistevano all'udienza i signori ministri.

Lessi l'indirizzo che voi avete deliberato.

S. M. dapprima, sorridendo cortesemente, ci disse che, non appena sentì aver la Camera stabilito di presentargli un indirizzo sulle attuali contingenze di Roma, gli venne quasi in pensiero che la Camera dubitasse che egli abbia potuto chinarsi alla politica dei vescovi. (*Bravo! Benissimo!*)

Indi, con fermo accento, espresse i concetti che, come meglio io sappia, ho raccolti e vi riferisco:

L'Italia oramai deve essere certa dei suoi destini. — Il Re spera che questi sieno prossimi a compiersi. Ma, per giungere più presto alla meta, il Re crede necessaria la calma, la tranquillità: crede che i partiti estremi, anziché giovare all'Italia, renderebbero impossibile l'attuazione dell'opera, che fu sì lungamente preparata, e per la quale s'incontrarono tanti pericoli e si sostennero tante fatiche. — Il Re ha fede nel senno della nazione, la quale sempre, ad ogni bisogno, gliene ha dato prove luminose. — Io col mio Ministero (così il Re conchiudeva) sono pronto a procedere arditamente nella via che ci condurrà al conseguimento di quel fine che è nel voto di tutti; e non dubito di fare assegnamento sull'intera nazione. (*Bene!*)

**ANNUNZIO DELLA MORTE DEL DEPUTATO GIUSEPPE MONTANELLI.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Mordini ha facoltà di parlare.

**MORDINI.** Signori, in mancanza di partecipazione diretta all'ufficio della Presidenza, io vengo a compiere mesto e pietoso ufficio annunciando una perdita dolorosa fatta dal paese e dalla Camera.

La morte che prematura rapisce sempre i migliori, ha troncato lo stame dei giorni di un gran cittadino, di un illustre collega nostro; Giuseppe Montanelli non è più!

La nuda verità vuole si dica che nell'amare di sviscerato amore la patria a niuno fu secondo l'estinto collega. Lo provò colla viva parola incitatrice a nobili e virtuose azioni, colle eloquenti scritture, col lungo esiglio fermamente e dignitosamente patito, e più ancora col sangue versato sul campo di battaglia nella immortale giornata di Curtatone e Montanara.

Io sono certo che negli estremi momenti lo assalse cocente dolore di staccarsi dalla patria amata tanto, prima ch'ei potesse acclamarla in Roma con grido vittorioso padrona di sè, libera e felice; ma sono altresì certo che quel cocente dolore fu, per quanto possibile era, mitigato dalla fede e dalla speranza vivide e fresche come nei primi anni della giovinezza.

Che la terra sia leggiera al patriota, al collega, il quale spirò serenamente col dolce e sacro nome d'Italia sulle labbra.

Noi superstiti serriamo, oh si! serriamo le file! (*Vivi segni d'approvazione*)

**PRESIDENTE.** Sono certo che la Camera avrà accolto con profondo dolore l'annuncio che le fu dato dall'onorevole Mordini; sono certo che la Camera rimpiangerà che un sì vivo lume d'ingegno e un sì fervido cuore di patriota le sia stato rapito; sono certo che la Camera sarà persuasa che, se più lungamente ci fosse stata consentita la compagnia del nostro collega Montanelli, egli avrebbe d'assai giovato ai lavori del Parlamento e alle sorti d'Italia. (*Bene! Benissimo!*)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO  
DI LEGGE SULLE OPERE PIE.**

**PRESIDENTE.** Si riprende la discussione del disegno di legge sulle opere pie.

La Camera ricorda che l'articolo 19 venne soppresso. Siamo ora all'altro capitolo intitolato: *Dell'ingerenza governativa sull'amministrazione delle opere pie.*

L'articolo 20 prende il numero 19.

« Sono approvati dal ministro dell'interno i bilanci e conti degli istituti quando una parte delle spese ordinarie dei medesimi è a carico dello Stato. »

Se nessuno chiede di parlare...

**IMBRIANI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Imbriani ha facoltà di parlare.

**IMBRIANI.** Io proporrei un'aggiunta a cotesto articolo.

L'articolo dice: « Sono approvati dal ministro dell'interno i bilanci e conti degli istituti, quando una parte delle spese ordinarie dei medesimi è a carico dello Stato. » Non dissento da questa teorica, ma eredo che debbano andare nella medesima categoria anche altri istituti, di cui or ora farò menzione. L'indicazione di siffatti istituti costituirebbe l'aggiunta all'articolo 20.

Ecco l'addizione da me proposta:

« Sono parimenti approvati dal ministro dell'interno: 1° I conti consuntivi delle opere pie consortili di due o più provincie; 2° I bilanci dei conti di dette opere pie, quando una parte delle spese ordinarie di dette opere pie è a carico dello Stato. »

Mi spinge a fare questa proposta la seguente ragione.

Vi ha nelle provincie meridionali (e possono esservi in tutto il regno d'Italia altre simili istituzioni) degli

stabilimenti di beneficenza, i quali sono fondati con spese di due o più provincie.

In questo caso non può convenire la vigilanza della deputazione provinciale, poichè non sapremmo a quale delle provincie specialmente attribuirle e non potremmo deferirla a tutte insieme; nè può organizzarsi un modo d'alta sorveglianza sopra più provincie se non riponendolo nel Governo direttamente.

Io credo fermamente che i conti consuntivi di queste opere pie di due o più provincie non possono non entrare nella regola generale della vigilanza diretta governativa.

Il solo Governo pertanto ha diritto di approvare i conti, cioè il bilancio consuntivo di tali opere pie. Ma vi ha eziandio di più: ove il Governo dia un sussidio alle medesime opere pie comprovinciali, la vigilanza dovrebbe allora estendersi anche sul bilancio preventivo per rendere la dottrina già statuita dalla presente legge uniforme in tutte le sue applicazioni. Io in siffatto caso non fo che estendere il principio riconosciuto dalla Commissione, nè gli argomenti da me addotti potrebbero trovar sede più acconcia di questa.

Confido che l'onorevole Minghetti non abbia difficoltà ad ammettere la mia proposta, e non voglia opporle il suo indeclinabile *non possumus*.

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione non contrasta il principio che muove l'onorevole Imbriani, ma non può accettare in questa sede l'emendamento.

Esiste dinanzi alla Camera un progetto di legge sopra i consorzi, il quale determina precisamente non solo nella materia degli istituti di pubblica beneficenza, ma altresì nella materia degli istituti d'istruzione, nella materia di acque, di strade, ed in tutte le materie insomma nelle quali il consorzio può formarsi; determina, dico, la competenza di giurisdizione e di tutela; pertanto mi sembra che il concetto sarebbe da proporsi quando quella legge verrà in discussione.

Se poi ad ogni modo l'onorevole Imbriani insiste sulla propria idea, in tal caso la Commissione lo pregherebbe di trasportarlo alle *Disposizioni transitorie*, aggiungendovi: « sino a che si provveda colla legge dei consorzi; » ed allora la Commissione esprimerà il proprio avviso.

**IMBRIANI.** Io non chiedo altro se non che venga discussa questa disposizione, e non ho nessuna difficoltà a proporla quando saremo alle *Disposizioni transitorie* dell'articolo 24.

**PRESIDENTE.** Rimarrà adunque inteso che la proposta dell'onorevole Imbriani verrà in discussione al capitolo delle *Disposizioni transitorie*.

L'articolo che aveva il numero 20 ed ora ha il numero 19 se non vi è opposizione, si intende adunque approvato.

« Art. 20. Il ministro dell'interno invigila al regolare andamento delle amministrazioni delle opere pie, ed ove occorra, anche per mezzo di speciali delegati ne esamina le condizioni, e riconosce se vi sono osservate le leggi, gli statuti ed i regolamenti che le concernono. »

TORNATA DEL 23 GIUGNO

La Commissione aggiunge a quest'articolo quella parte che formava l'alinea dell'articolo 14, e che fu stabilito di rinviare a codesto articolo 20:

« Invigila pure gl'istituti indicati all'articolo 3 per l'adempimento degli obblighi assunti, e per impedire ogni abuso della confidenza pubblica. »

Pongo ai voti quest'articolo con quest'aggiunta.  
(È approvato.)

« Articolo 21. Quando un'amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi agli statuti e regolamenti dell'opera affidatale, e non compia le obbligazioni che le sono imposte dalle leggi e dai regolamenti generali, o ricusi di provvedere nell'interesse dell'opera, potrà essere disciolta per decreto reale, sentita la deputazione provinciale, e previo parere del Consiglio di Stato.

« Col decreto di soppressione e di scioglimento sarà provveduto alla temporanea amministrazione, e quando ne sia il caso alla ricostituzione della medesima a termini dell'articolo 4. »

**IMBRIANI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**IMBRIANI.** Io proporrei un leggiero emendamento al secondo capoverso di quest'articolo ove è detto: « Collo stesso decreto sarà provvisto... »

**MINGHETTI, relatore.** (*Interrompendo*) Perdoni; questo capoverso fu corretto dalla Commissione, come può scorgere leggendo l'emendamento che sta stampato a lato.

**PRESIDENTE.** La Commissione dice: « Col decreto di sospensione e di scioglimento sarà provveduto alla temporanea amministrazione, e quando ne sia il caso, alla ricostituzione della medesima a termini dell'articolo 4. »

**IMBRIANI.** Sta bene. Il mio emendamento sarebbe il seguente: « Col decreto di sospensione e di scioglimento sarà provveduto alla temporanea amministrazione affidandola alla congregazione di carità del luogo, e, quando ne sia il caso, alla ricostituzione amministrativa a termini dell'articolo 4. »

La ragione che mi muove a proporre quest'emendamento è la seguente: io non vorrei lasciare nell'arbitrio del potere esecutivo il nominare le persone, le quali debbono temporaneamente assumerne l'amministrazione; ci è nel comune stesso la congregazione amministrativa, la quale gode la fiducia pubblica, poichè è nominata dal Consiglio comunale, e, secondo la proposta di riforma, anche il suo presidente sarebbe nominato dallo stesso Consiglio. Per il che fa d'uopo ritenere che questa Commissione abbia la confidenza piena degli amministrati. In questo caso, dico, invece di porci nell'arbitrio governativo, sarebbe opportuno che l'amministrazione provvisoria si lasciasse alla congregazione di carità del luogo. E dove poi il Governo credesse di ricostituire subito l'opera pia, lo farebbe secondo l'ultima parte della proposta, e dove credesse indugiare, l'amministrazione intanto sarebbe affidata a persone delle quali il Governo non può dubitare.

**PRESIDENTE.** Il deputato Imbriani propone che così si scriva il secondo capoverso di questo articolo 21:

« Col decreto di sospensione o scioglimento sarà provveduto alla temporanea amministrazione, affidandola alla congregazione di carità del luogo, e, quando ne sia il caso, alla ricostituzione amministrativa, a termini dell'articolo 4. »

Il relatore ha facoltà di parlare.

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione è dolente di non potere accettare quest'emendamento. Il concetto che la Commissione ha avuto è stato quello di lasciare in questo caso una piena libertà al Governo; essa non ha escluso menomamente che l'amministrazione possa essere affidata temporaneamente alla congregazione di carità, anzi suppone che in taluni casi lo sarà, ma vi potrebb'essere il caso di un istituto, poniamo in una gran città, al quale venisse a mancare l'amministrazione, ed ivi esistesse altro istituto analogo, e convenisse al Governo di dargli l'amministrazione temporanea eziandio del primo. Per conseguenza la nostra redazione, che è diversa da quella della legge 20 novembre, lascia la libertà di fare ciò che desidera l'onorevole Imbriani, ma non toglie al Governo la facoltà di poter fare altrimenti.

Io credo in generale che in caso di temporaneo provvedimento è bene lasciare al Governo la maggiore latitudine.

Ecco le ragioni per le quali la Commissione non potrebbe accettare l'emendamento dell'onorevole Imbriani.

**PRESIDENTE.** Domando prima di tutto se la proposta dell'onorevole Imbriani è appoggiata...

**IMBRIANI.** Piuttosto la ritirerei, perchè, se si oppone la Commissione, ordinariamente si oppone la maggioranza. (*Si ride*)

**PRESIDENTE.** Avendo il deputato Imbriani ritirato il suo emendamento, pongo ai voti l'articolo 21 quale è stato proposto.

(È adottato.)

« Art. 22. I prefetti e sotto-prefetti potranno in ogni tempo far procedere alla verifica dello stato di cassa dei tesorieri e contabili delle opere pie. »

**CUZZETTI.** Domando la parola.

Il diritto accordato ai prefetti e sotto-prefetti in quest'articolo evidentemente è soltanto facoltativo nella loro qualità di agenti governativi; ora, a me pare che l'occasione di conoscere se sia necessario questo sindacato accada specialmente quando vengono sottoposti alla deputazione provinciale i conti preventivi o l'approvazione dei contratti od atti che portano trasformazione di patrimonio. Quindi mi sembra conveniente di attribuire questo sindacato anche alla deputazione provinciale, tanto più che simile diritto corrisponde perfettamente alla tutela che loro fu da questa legge attribuita.

Mi lusingo pertanto che la Commissione sarà per accettare questa mia proposizione in quella forma che crederà migliore. Non mi azzardo a proporre un emen-



damento, perchè vedo che verrebbe sotto cattivi auspizi, ma mi adatto a quella qualunque forma che la Commissione combinerà.

**MINGHETTI, relatore.** Domando la parola.

**CUZZETTI.** Per dire poi intera la mia idea in proposito mi permetto di osservare che, mentre trovo convenientissimo che venga attribuito questo diritto alla deputazione provinciale, altrettanto troverei poco conveniente che ne venisse demandata alla deputazione provinciale l'esecuzione, poichè essa non sarebbe forse consentanea colla sua qualità di corpo morale e per la speciale residenza della deputazione medesima nel capoluogo della provincia. Quindi mi pare che, senza fare un vero emendamento, si potrebbe aggiungere qualche espressione, con cui si stabilisca che i prefetti e sottoprefetti si presteranno alle analoghe ricerche delle deputazioni provinciali.

**MINGHETTI, relatore.** Il desiderio dell'onorevole Cuzzetti, a mio avviso, è già soddisfatto da un altro articolo della legge. Nell'articolo 17 si dice che la deputazione provinciale, prima di concedere o negare l'approvazione sua, può ordinare le indagini che ravvisa indispensabili. Pare a noi che con questo sia provveduto largamente all'uopo. Qui è previsto un caso straordinario, nel quale il prefetto creda di dover procedere alla verifica della cassa. Inoltre havvi qui una questione di metodo. La tutela delle opere pie forma un capitolo a parte. Il capitolo che trattiamo ora riguarda l'ingerenza governativa nell'amministrazione delle opere pie.

Credo che dopo queste spiegazioni l'onorevole Cuzzetti rimarrà persuaso: 1° che non sarebbe qui il luogo di mettere il suo emendamento; 2° che esso non è necessario, attesochè l'articolo 17, al capitolo che tratta della tutela delle opere pie, dà alla deputazione provinciale la facoltà di ordinare tutte le indagini che ravvisa indispensabili, ben inteso che è pur compresa la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

**BESTELLI.** Domando la parola.

**CUZZETTI.** Per verità io non credo che sarebbe fuori di posto l'aggiunta di questo emendamento sotto il titolo: *Dell'ingerenza governativa*, appunto per la ragione che la deputazione provinciale non può eseguire essa medesima questo sindacato, ma deve valersi dell'organo degli agenti governativi, e quindi questi dovrebbero prestarsi alle sue ricerche.

D'altra parte non vedo che le espressioni dell'articolo 17 accennino a questa speciale facoltà, la quale è una provvidenza d'urgenza e in qualche modo anche il sindacato, non per indagini che si riconoscano indispensabili alla completazione delle informazioni d'ufficio sopra spese o contratti, ma piuttosto per la tutela effettiva del numerario e della fedeltà degli agenti. Quindi per me, se si crede di accettare questa mia idea, desidererei che vi fosse espressa in via di aggiunta. Del resto accetto e prendo atto delle dichiarazioni esplicite fatte dalla Commissione e dal presidente del Consiglio sugli effetti e sulla estensione da attribuirsi alle parole dell'articolo 21 con ordinare le indagini che trovansi indi-

spensabili, comunque non creda che si possa comprendere in queste anche l'ordine del sindacato della cassa, e dubito se in questo caso i prefetti vorranno annuire a ricerche che venissero fatte dalle deputazioni provinciali.

**MINGHETTI, relatore.** Io credo indubitabile, e me ne appello ancora all'onorevole presidente del Consiglio ministro dell'interno; io credo, dico, indubitabile che qualora la deputazione provinciale ravvisi indispensabile fare indagine sullo stato della cassa possa farlo liberamente.

**RATTAZZI, ministro per l'interno.** Non c'è dubbio che la deputazione provinciale, indipendentemente anche da una disposizione speciale, pel solo fatto che le opere pie sono sottoposte alla sua tutela, qualora creda nell'interesse dell'opera pia che possa esser necessaria una verifica della cassa, abbia diritto di chiedere al prefetto e sotto-prefetto che questa verifica si compia.

La deputazione provinciale non può procedere essa stessa direttamente alla verifica, perchè non ha autorità sufficiente per questo; ma siccome nell'articolo 27 si dichiara che possono i prefetti e sotto-prefetti far procedere a questa verifica, è manifesto che quando le deputazioni provinciali a cui spetta la tutela di questo pio istituto facciano istanza ai prefetti e sotto-prefetti onde abbiano a procedere a siffatta verifica, i prefetti e sotto-prefetti che ne hanno diritto in forza della legge possono aderire alle istanze che venissero fatte dalle deputazioni provinciali.

Questo sta, a parer mio, nella natura stessa della cosa, non è necessaria una dichiarazione esplicita.

**CUZZETTI.** Accetto gli schiarimenti dati dall'onorevole ministro, e ritiro la mia mozione.

**BESTELLI.** Io mi permetto di insistere intorno alla interpretazione molto lata che debba darsi alle dichiarazioni tanto dell'onorevole relatore quanto del presidente del Consiglio, e vi insisto muovendo dalla considerazione che già ebbi l'onore di fare sabato alla Camera, del pericolo cioè gravissimo che presenta la disposizione adottata dalla Camera stessa, che i bilanci preventivi delle opere pie non siano approvati dalla deputazione provinciale. Atteso questo pericolo, è tanto più importante che la deputazione provinciale venga chiamata ad esercitare una sorveglianza intorno all'andamento delle opere pie, in quanto che questo andamento può essere compromesso da spese esorbitanti, da spese inconsulte che le amministrazioni delle opere pie sarebbero autorizzate a fare senza previo controllo. Uno dei pericoli, lo ripeto, che presentano le amministrazioni delle opere pie è di mettersi sulla via dei soverchi dispendi, specialmente in ciò che riflette i fabbricati, che ordinariamente sono troppo monumentali. Lo scopo delle opere pie si trova così paralizzato per le soverchie spese di questo genere. Ora ecco che a questo inconveniente almeno sussidiariamente si provvederebbe quando le deputazioni provinciali, pur non essendo chiamate ad approvare i bilanci preventivi, potessero avere un'azione indiretta sull'andamento amministrativo delle cause

TORNATA DEL 23 GIUGNO

pie. Per questo insisto che le dichiarazioni dell'onorevole relatore e dell'onorevole presidente del Consiglio sieno interpretate in un senso latissimo in modo che le deputazioni provinciali, allorchando vengano in cognizione di alcun atto inconsulto delle amministrazioni delle opere pie che non sia conforme allo scopo delle medesime, possano proporre quei provvedimenti che reputassero opportuni.

**RATTAZZI, ministro per l'interno.** Io credo che vi sia un equivoco nelle osservazioni fatte dall'onorevole Restelli a proposito dell'articolo 22, della cui votazione ora si tratta.

Nell'articolo 22 non si tratta già di verificare se si facciano spese opportune o non opportune, se nell'amministrazione si ecceda o non si ecceda, si tratta unicamente della verifica dello stato di cassa dei tesorieri e dei contabili.

Questa verifica della cassa dei contabili e dei tesorieri può essere richiesta dal timore che questi contabili o questi tesorieri non dispongano dei fondi delle opere pie nel modo che è prescritto, cioè non li conservino, ed invece di tenerli in deposito se ne valgano ad altri usi; può esser richiesta dal pericolo che vi sia qualche malversazione presso i contabili e i tesorieri.

Questo articolo 22 ha lo scopo d'impedire che malversazione abbia luogo. Ma anche quando la cassa è tenuta in regola, quando i contabili e i tesorieri non commettono alcun atto di malversazione, può accadere che gli amministratori, quelli cioè che sono chiamati dalla legge ad amministrare le sostanze delle opere pie, diano ordini che non riescano consentanei agli interessi delle opere stesse. Questo caso non cade più sotto la disposizione dell'articolo 22, esso appartiene ad un altro ordine di idee, appartiene cioè a quelle altre norme le quali sono fissate affinché gli amministratori si contengano entro i limiti delle loro attribuzioni.

Io quindi non credo che le osservazioni fatte dall'onorevole Restelli possano in alcun modo dar luogo nè a modificazioni all'articolo 22, nè ad una più larga interpretazione delle dichiarazioni che si sono fatte e dal relatore della Commissione e dal Ministero.

**RESTELLI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**RESTELLI.** Io ammetto benissimo che qui all'articolo che discutiamo non troverebbero posto opportuno le osservazioni alle quali si allude, ma io ho detto, annunciando gli inconvenienti che ne possono nascere, che allorchando si tratterà del regolamento esplicativo delle disposizioni, si dovrà tener conto delle dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio e dall'onorevole relatore, e dare le più ampie spiegazioni onde ottenere l'intento di togliere quegli inconvenienti che io denunciai e che possono verificarsi per il fatto che i conti presuntivi non sono soggetti all'autorità governativa.

**RATTAZZI, ministro per l'interno.** In questo siamo d'accordo.

**LAZZARO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**LAZZARO.** Quantunque la Commissione sembri risoluta di non ammettere nessun emendamento, e si fortifichi in un *non possumus* che io non posso comprendere, ciò non ostante non mi scraggio, e credo mio dovere, non dico di proporre un emendamento, ma di esporre un principio, un'idea intorno all'articolo 22.

Mi sembra che l'ingerenza data con quest'articolo agli agenti del Governo su tutti gli istituti che non sono sussidiati dal Governo è qualche cosa di troppo.

Io quindi vorrei armonizzare quest'articolo 22 coll'articolo 20, il quale richiede l'approvazione del Governo solamente per i bilanci e per i conti d'istituti, di cui una parte delle spese sia a carico dello Stato, e limitare l'ingerenza degli agenti governativi nelle verifiche di cassa soltanto a quegli istituti i quali sono sussidiati dallo Stato.

Io, ripeto, son sicuro che la Commissione non accetterà la mia proposta, ma almeno mi basta d'aver annunciato un principio al quale io credo si debba fare omaggio.

**PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

**MINGHETTI, relatore.** Prima di tutto mi è d'uopo protestare a nome della Commissione contro le insinuazioni che taluni fanno sulla sua durezza nel non accettare gli emendamenti che si propongono.

La Commissione ha pregato i deputati tutti che intendevano proporre emendamenti di voler favorire ad una conferenza che si tenne domenica, nella quale furono discussi lungamente le proposte presentate: e non solo la Commissione ha accettate molte di queste proposte, ma ha presentato essa stessa una serie di nuovi emendamenti che si riferiscono specialmente alle *Disposizioni transitorie*.

Ciò a cui la Commissione si oppone si è l'accettazione di emendamenti improvvisati, i quali potrebbero turbare l'economia della legge, della quale essa è precipua custode e responsabile; ciò che la Commissione vuole evitare si è che si accolga qualche emendamento che renda inutile tutta la legge e la distrugga.

Venendo ora alla proposta dell'onorevole Lazzaro, osservo che essa sarebbe in opposizione a quanto dicevano l'onorevole Restelli ed il ministro, poichè tenderebbe a restringere il sindacato dei prefetti.

Noi non crediamo che questa proposta si possa accettare, poichè il Governo deve invigilare in ogni ramo dell'amministrazione all'esatta osservanza delle leggi; e quante volte nasca il dubbio che possa esservi malversazione o che la cassa non sia tenuta in regola, egli deve essere investito d'un potere discrezionale onde poter fare le opportune indagini. Qui non si tratta nè di tutelare, nè di giudicare l'opera dell'amministrazione; si tratta solo di verificare un fatto che, lasciato trascorrere, potrebbe tornare esiziale alle pie istituzioni. Per conseguenza la Commissione è tanto convinta della necessità di questa potestà governativa che quasi crede sia implicito nelle parole *vigilanza governativa* senza esprimerlo. Siccome i tesorieri potrebbero per avventura

fare qualche difficoltà, così si è voluto indicarlo chiaramente per togliere ogni controversia. Queste sono le ragioni per le quali la Commissione non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Lazzaro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare.

**SALARIS.** Ho domandato la parola non per proporre emendamenti all'articolo in discussione, ma per protestare altamente contro un principio messo innanzi dall'onorevole relatore della Commissione. Il relatore diceva che la Commissione non solamente non respingeva per sistema ogni emendamento, ma anzi ha chiamato nel suo seno tutti coloro che volevano proporre degli emendamenti, i quali furono ampiamente discussi, ed in gran parte accettati. Però era avversa agli emendamenti improvvisati. Io domando perdono all'onorevole relatore; nella Camera niuno improvvisa, a tutti sono sempre distribuiti i progetti di legge, e si deve supporre, io almeno lo credo fermamente, che ciascuno di noi venga alla discussione delle leggi dietro maturo esame delle medesime. (Bravo! a sinistra) Qui non si improvvisano emendamenti. Tuttavolta che un deputato ardisce proporre nella Camera un emendamento, l'ha già profondamente studiato e messo in armonia con tutta la legge. D'altronde io dico che se noi partissimo dal principio emesso dall'onorevole relatore, allora diverrebbe inutile la discussione delle leggi che si fa dinanzi al Parlamento, ma basterebbe andare in quattro o cinque a discuterla nel seno delle Commissioni, e sarebbe fatta la legge. Ma, o signori, la discussione avanti al Parlamento è di necessità suprema, e quindi bisogna dire che gli emendamenti devono essere accettati quando sono ragionevoli e fondati. Che se la Commissione crede avere delle considerazioni per non ammetterli, li respinga con altre ragioni; ma non soltanto con dire che sono improvvisati. In questo modo si fa torto ad ogni deputato che propone un emendamento. Questa non è ragione; io non posso accettarla, e contro questo principio ora enunciato debbo protestare a nome mio non solo, ma anche a nome degli altri. (Segni d'approvazione a sinistra)

**LAZZARO.** A quanto ha detto l'onorevole Salaris, io aggiungerò che non solamente la Commissione ha respinto gli emendamenti che essa dice improvvisati e che tali non sono, come ben diceva l'onorevole Salaris, ma quasi tutti gli emendamenti stampati presentati alla stessa Commissione sono stati inesorabilmente respinti.

Dunque non si tratta di emendamenti improvvisati o non improvvisati, ma di un pensiero fisso, di un'idea preconcepita nella quale si mantiene la Commissione.

Accade nella discussione di questa legge ciò che dolorosamente è avvenuto sulla tassa del registro: allora altresì la Commissione non voleva ammettere quasi direi nessun emendamento e nessuna discussione; intanto le conseguenze oggi pur troppo si vedono specialmente nelle provincie meridionali, e non vorrei che per questa legge sulle opere pie le conseguenze fossero le stesse.

**SANGUINETTI.** Non faccio che una brevissima osservazione contro l'emendamento dell'onorevole Lazzaro...

**LAZZARO.** Non ho proposto emendamenti, feci solo osservazioni...

*Voci.* L'ordine del giorno!

**SANGUINETTI.** Dirò allora contro il principio messo in campo dall'onorevole Lazzaro per cui voleva che non fossero soggette alla verifica di cassa le somme che le opere pie... (Segni d'impazienza)

**MINGHETTI, relatore.** Se non c'è emendamento, non c'è luogo a discutere. (Ai voti!)

**PRESIDENTE.** Non essendovi proposta, io pongo a partito l'articolo 22:

« I prefetti e sotto-prefetti potranno in ogni tempo far procedere alla verifica dello stato di cassa dei tesorieri e contabili delle opere pie. »

(È approvato.)

« Art. 23. Quando per vetustà venisse a mancare il fine di un'opera pia, o a questo fine più non corrispondessero le norme di sua istituzione ed amministrazione, i suoi statuti organici potranno essere modificati, in modo però da allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori o colle norme seguenti:

« La dimanda dovrà essere iniziata dai Consigli comunali o provinciali, secondo che l'istituzione riguarda gli abitanti del comune o della provincia.

« Essa dovrà essere rinnovata per due volte in annue sessioni e riunire i tre quarti dei voti dei consiglieri presenti, e la metà più uno dei componenti il Consiglio.

« Durante questo termine il prefetto accoglierà tutti i ricorsi degli interessati. La dimanda dei Consigli, insieme a tutti i ricorsi, sarà portata al Consiglio di Stato.

« Sul parere favorevole del Consiglio, il ministro dell'interno potrà sottoporre a decreto reale le opportune modificazioni. »

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione ha varie proposte di emendamenti su questo articolo, dei quali uno del deputato Massarani; l'altro del deputato Sanguinetti; il terzo del deputato Michelini.

La Commissione avendo discusso con gli onorevoli proponenti, è venuta in opinione di accettare gli emendamenti da loro proposti, modificandoli però nel modo seguente:

« Quando venisse a mancare il fine d'un'opera pia, o al suo fine più non corrispondessero gli statuti, l'amministrazione o la direzione dell'opera medesima, il fine potrà essere mutato, e gli statuti, l'amministrazione e la direzione riformati, in modo però da allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori, ecc. »

La Commissione spera che tanto l'onorevole Massarani, quanto gli onorevoli Sanguinetti e Michelini siano per accedere a questa redazione, la quale è stata compilata in qualche modo sulle loro proposte, le quali proposte potè avere sott'occhio. Imperocchè allorquando io ho parlato d'emendamenti improvvisati, ho sempre inteso rispetto alla Commissione, la quale non può indovinare i pensieri dei deputati, che elaborano in segreto gli emendamenti, e poi li presentano improvvisamente senza farne parola alla Commissione.

TORNATA DEL 23 GIUGNO

**PRESIDENTE.** Il deputato Massarani ha facoltà di parlare.

**MASSARANI.** Debbo chiedere all'onorevole relatore della Commissione uno schiarimento.

Egli disse che il mio emendamento sarebbe accettato. Ora il mio emendamento si componeva di due parti...

**MINGHETTI, relatore.** Della seconda ne parleremo.

**MASSARANI.** Se non è accettato nella sua integrità, domando di svilupparlo.

**SANGUINETTI.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Prima occorre la lettura dell'emendamento:

« Quando venisse a mancare il fine d'un'opera pia, od al suo fine più non corrispondessero gli statuti, l'amministrazione o la direzione dell'opera medesima, il fine potrà essere mutato e gli statuti, l'amministrazione e la direzione riformati, in modo però... » con quel che segue.

**MASSARANI.** Domando la parola per chiarire il mio pensiero.

L'emendamento che ho avuto l'onore di proporre ebbe per iscopo di completare la riforma di cui la Commissione aveva posto l'addentellato in questo articolo, e di semplificare le cautele e le modalità di cui essa aveva circondato l'iniziativa della riforma medesima. La prima e sostanzial parte fu accolta; resta la seconda. Ora le due essendo connesse, domandò alla Commissione se intenda di accettarle complessivamente.

**MINGHETTI, relatore.** La questione può dividersi naturalmente in due parti: l'una è la sostanza della riforma: l'altra è il metodo con cui si opera.

Io crederei opportuno che cominciassimo dal votare il primo capoverso dell'articolo. Quando saremo al terzo che parla del metodo da tenersi, allora la Commissione risponderà all'onorevole Massarani.

**MASSARANI.** Per risparmiare il tempo della Camera rinunzio a intrattenerla della prima parte del mio emendamento, ove non sia da altri contraddetta, e mi riservo la parola sulla seconda parte.

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto la parola gli onorevoli Castagnola, Melchiorre e Michellini; domando loro se l'hanno chiesta sulla prima parte, giacchè bisogna procedere per divisione sulle varie disposizioni di questo articolo.

**MICHELINI.** Intendo parlare su questa prima parte.

**CASTAGNOLA.** Ho chiesto la parola sul terzo, quarto ed ultimo capoverso.

**MELCHIORRE.** Anch'io sul terzo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michellini è il solo che intende parlare sulla prima parte. Parli.

**MICHELINI.** Io approvo che si faccia la distinzione cui accennava l'onorevole relatore per rendere più semplice e più facile la discussione. Anzi le cose da lui dette mi confermano nella mia idea, che quest'articolo si dovrebbe dividere in due, perchè in realtà due sono gli oggetti cui intendiamo di provvedere. Vogliamo cioè indicare in quali casi si possano modificare le norme e

gli statuti organici stabiliti dalle tavole di fondazione; vogliamo in secondo luogo stabilire quali procedimenti si debbano fare per ottenere quelle modificazioni. Dividiamo dunque cose che sono veramente divise per la loro natura, e così eviteremo anche l'inconveniente di fare un articolo soverchiamente lungo.

**RATTAZZI, ministro per l'interno.** Sì, sì!

**PRESIDENTE.** Ciò posto, bisognerebbe che a vece di dire: *e colle norme seguenti*, si dicesse: *e colle norme di cui nell'articolo seguente*.

Lo rileggo:

« Quando venisse a mancare il fine di un'opera pia, od al suo fine più non corrispondessero gli statuti, l'amministrazione o la direzione dell'opera medesima, il fine potrà essere mutato, e gli statuti, l'amministrazione e la direzione riformati, in modo però di allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori e colle norme prescritte nell'articolo seguente. »

**MICHELINI.** Non sono più necessarie le parole *e colle norme seguenti*.

**PRESIDENTE.** Allora bisognerebbe incominciare l'altro articolo colle parole: *La dimanda di cui all'articolo precedente*.

**MICHELINI.** L'articolo seguente dovrebbe incominciare così: *La dimanda di modificazione... (Rumori)*

**PRESIDENTE.** Ma allora quella *dimanda* non si saprebbe a qual punto si riferisca, perchè neppure nell'articolo 23 non è mai accennata la parola *dimanda*. Insiste dunque a che sieno tolte le parole *e colle norme prescritte nell'articolo seguente*?

**MICHELINI.** No, quantunque non le creda necessarie.

**PRESIDENTE.** Allora pongo ai voti l'articolo 23 come l'ho testè letto.

(È approvato.)

« Art. 24. La dimanda delle riforme dovrà essere iniziata dai Consigli comunali o provinciali, secondo che l'istituzione riguarda gli abitanti del comune o della provincia.

« Essa dovrà essere rinnovata per due volte in annue sessioni e riunire i tre quarti dei voti dei consiglieri presenti, e la metà più uno dei componenti il Consiglio.

« Durante questo termine il prefetto accoglierà tutti i ricorsi degli interessati. La dimanda dei Consigli, insieme a tutti i ricorsi, sarà portata al Consiglio di Stato.

« Sul parere favorevole del Consiglio, il ministro dell'interno potrà sottoporre a decreto reale le opportune modificazioni. »

**MINGHETTI, relatore.** Domando la parola.

Prima di tutto io credo di dover dire a questo punto quali sono le concessioni che la Commissione intende fare a quelli i quali hanno proposti degli emendamenti.

**SANGUINETTI.** Domando la parola per una mozione d'ordine. (Rumori)

**PRESIDENTE.** Non interrompa l'oratore.

**MINGHETTI, relatore.** Varie sono le proposte che sono venute alla Commissione a questo riguardo;

esse si riferivano soprattutto al secondo ed all'ultimo capoverso.

Ora la Commissione crede di poter aderire che, invece dei *tre quarti dei voti dei consiglieri presenti*, si dica *la metà più uno dei componenti il Consiglio*, cioè togliendo la necessità che vi concorrano i tre quarti dei voti dei consiglieri presenti. Si mantenga però il principio che occorra la maggioranza assoluta del Consiglio.

E questo risponde all'emendamento proposto dall'onorevole Massarani; la Commissione però desidera che si mantenga la cautela che la proposta debba essere rinnovata *per due volte*.

Quanto poi agli emendamenti relativi al Consiglio di Stato, la Commissione sarebbe disposta ad accettare le parole *udito il Consiglio di Stato*, invece di quelle *sul parere favorevole del Consiglio di Stato*; il che implicherebbe che il potere esecutivo possa, udito il Consiglio di Stato, proporre le riforme, anche senza che il parere del Consiglio stesso sia favorevole.

Queste sono le due modificazioni che la Commissione accetta e colle quali spera di poter appagare l'animo benevolo dei signori deputati che proposero emendamenti. (*Si ride*)

**PRESIDENTE.** Parmi sia meglio, prima di tutto, soffermarci al primo alinea.

La Commissione proporrebbe di dire:

« Essa (cioè la domanda) dovrà essere rinnovata per due volte in annue sessioni, e riunire i voti della metà più uno dei componenti il Consiglio. »

**MASSARANI.** Colla seconda parte dell'emendamento da me proposto e che appunto cade su questo alinea, intendo ridurre ad una sola le cautele onde la Commissione ha creduto dover circondare l'iniziativa dei Consigli comunali rispetto alla riforma delle opere pie.

A mio avviso, è guarentigia sufficiente quest'una, che la proposta di riforma sia adottata dalla metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio. Nè saprei accomodarmi alla sentenza della Commissione, che sia necessario, come l'articolo da essa redatto prescrive, di rinnovare per due volte in annue sessioni la medesima proposta. Comprendo il sistema delle due o delle tre letture in Assemblea sovrana, la quale non avendo sopra di sè altro controllo, voglia in qualche modo guarentire sè stessa dalla precipitanza delle proprie deliberazioni; ma cotesta cautela mi pare affatto superflua, quando si tratti di un collegio le cui deliberazioni debbano essere validate da un'autorità superiore; e tale è appunto nel caso nostro la condizione del Consiglio comunale e provinciale, le cui deliberazioni, per ciò che si attiene alla riforma delle opere pie, sono dalla presente legge assoggettate alla sanzione del Consiglio di Stato.

D'altra parte credo che la non breve dilazione che si vorrebbe imposta potrebbe, in più d'un caso, presentare degli inconvenienti. Infatti non è probabile che in seno a un Consiglio sorga la proposta di riformare sia gli statuti, sia l'amministrazione o la direzione di un'opera

pie, se non v'abbiano ragioni impellenti, e tra queste ragioni possono esservi abusi imputabili alle amministrazioni od alle direzioni stesse, rispetto ai quali v'abbia pericolo in mora.

Mi pare adunque che non vi sia titolo per procrastinare di un anno l'adozione di misure le quali possono essere assolutamente necessarie; laddove non è d'altronde a temersi che una deliberazione, anche immediata, produca alcun effetto dannoso, poichè essa è sempre subordinata ad un secondo grado di giurisdizione.

Insisto quindi perchè voglia l'onorevole presidente mettere ai voti anche la seconda parte del mio emendamento, diretta a togliere l'obbligo delle due letture.

**PRESIDENTE.** È stampato il suo emendamento?

**MASSARANI.** Il mio emendamento consiste nel sostituire al terzo alinea questa dizione:

« Essa (dimanda) dovrà riunire la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio. »

**PRESIDENTE.** Il suo emendamento si limiterebbe a queste parole: « Essa dovrà riunire la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio. »

**MASSARANI.** Precisamente.

**PRESIDENTE.** E così sopprimerebbe l'obbligo della rinnovazione per due volte in annue Sessioni.

La Commissione accetta questo emendamento?

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione accetta la parte che invece di dire *i tre quarti dei consiglieri*, dice *la metà più uno*, ma crede opportuna la rinnovazione delle due letture per non lasciare che qualche volta una subitanea risoluzione possa portare una perturbazione.

D'altronde, quando si tratta di riforme di questo genere, il ritardo non può portare inconvenienti così gravi.

**MELCHIORRE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Intende parlare su questa parte dell'articolo?

**MELCHIORRE.** Precisamente.

Io vorrei seguire un'opinione la quale in certo modo si accostasse a quella manifestata dalla Commissione, e nel tempo stesso non avversasse quella che poco fa veniva proposta dall'onorevole preopinante che ha prima di me favellato. Non pel proposito di far quello che non si può nè si deve, incocciando in cose vietate, ma solo per migliorare la dizione dell'articolo, e far sì che in esso sia tradotto intero il pensiero della Commissione elaboratrice il progetto di legge, mi permetto di fare alcune osservazioni sul terzo alinea, riferendole alle sanzioni legislative che si contengono nella legge sull'ordinamento provinciale e comunale, a cui, se mal non ricordo, nel giorno passato ci richiamava l'onorevole relatore della Commissione stessa, quando altro emendamento da me proposto non fu accolto dalla saviezza dei rappresentanti della nazione.

Nella legge comunale e provinciale, e massime in quella vigente nelle provincie napoletane, è detto che i Consigli comunali si adunano due volte all'anno, una in autunno e l'altra in primavera, e che i Consigli provinciali non possono adunarsi che una sola volta di diritto,

TORNATA DEL 23 GIUGNO

cioè in settembre di ciascun anno. Ora la Commissione elaboratrice di questo progetto di legge nella relazione che la precede disse che il discorso principio legislativo meritava tutta quanta l'attenzione della Camera, inquantochè tendeva a riformare, quando il bisogno se ne fosse manifestato, l'opera pia sia rispetto allo scopo a cui era primitivamente destinata, sia rispetto alle forme che debbono essere osservate nell'amministrazione di essa.

Ora questo principio legislativo indubitatamente è salutarissimo, e per conseguenza ritardarne l'applicazione quante volte ne sorga il bisogno è andare contro il concetto dell'articolo stesso, imperocchè la deliberazione per essere riesaminata dal Consiglio provinciale si dovrebbe attendere due anni, poichè la riunione di esso non può effettuarsi che una sola volta per legge nel corso di un anno. Mi si potrebbe opporre: ma vi possono essere le Sessioni straordinarie.

Ricordo che queste non possono essere convocate che quando il prefetto della provincia ne vegga l'urgenza, e che nelle Sessioni straordinarie non possono essere ventilate, nè risolte se non quelle questioni che vengono poste nell'ordine di riunione del prefetto stesso. Quindi in un affare urgente il prefetto solo avrebbe diritto di far ripetere questa domanda se la domanda dovesse essere due volte portata nella Sessione del Consiglio provinciale.

La stessa ragione non militerebbe pel Consiglio comunale, imperocchè questo Consiglio si raduna due volte nel corso di cadaun anno; quindi, se la maturità del tempo debbe influire sulla maturità delle buone risoluzioni, io credo che quanto è sancito in questo articolo rispetto alle riunioni comunali raggiunga lo scopo cui ha mirato il legislatore; ma in quanto ai Consigli provinciali questo scopo non viene raggiunto, perchè il tempo dilazionerebbe l'attuamento delle riforme di che fu avvertita la necessità, e l'attuamento dilazonato impedirebbe che l'utilità che si sperava dalle riforme stesse avesse luogo secondo i bisogni e come lo vorrebbero le esigenze dei tempi.

In conseguenza di ciò io prego la saggezza degli onorevoli rappresentanti di voler ritenere le mie considerazioni per migliorare la dizione dell'articolo e fare che il concetto in esso informato si traduca in atto quante volte il bisogno si manifesti. Epperò io crederei che il terzo alinea potrebbe essere riformato così:

« La domanda dovrà essere iniziata dai Consigli comunali o provinciali; essa dovrà essere rinnovata per due volte nell'annua Sessione se l'istituzione stessa riflette l'interesse del comune; per una soltanto se quello della provincia, ed inoltre riunire la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio, » seguendo in ciò la locuzione adoperata dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Parmi che l'emendamento dell'onorevole Melchiorre voglia essere così concepito:

« Essa dovrà essere rinnovata per due volte nell'annua Sessione se l'istituzione stessa riflette l'interesse del comune e per una sola volta se riflette l'interesse

della provincia. E dovrà riunire i voti della metà più uno dei componenti il Consiglio. »

La parola spetta al deputato Castagnola.

**CASTAGNOLA.** Le concessioni state fatte dalla Commissione e le cose abilmente dette dall'onorevole Massarani rendono assai facile il mio assunto, per cui mi limiterò a poche parole.

Dirò solo che io appoggio l'emendamento proposto dall'onorevole Massarani, e non accettato dalla Commissione, mercè il quale si restringe ad una sola deliberazione del Consiglio comunale o provinciale la doppia deliberazione che richiede la Commissione.

Non mi faccio a svolgere i motivi che dallo stesso vennero adottati e che mi sembrano assai solidi; osservo che non veggo ragione d'introdurre cotesta novità nei nostri Consigli comunali e provinciali, dacchè è cosa nuova che per due volte si debba ripetere la stessa deliberazione, mentre, quanto a tutti gli altri affari, sebbene si tratti di cose gravissime e della più alta importanza, la legge non richiede che una sola deliberazione. Da ciò cavo argomento che si debba procedere collo stesso metodo e non introdurre un'innovazione che non parrebbe abbastanza giustificata, che porterebbe seco una perdita di tempo, la quale potrebbe riuscire in qualche circostanza fatale.

Parmi che si potrebbe supplire a questa mancanza di guarentigia che proverrebbe dal togliere la seconda deliberazione del Consiglio provinciale o comunale, col sentire l'avviso della deputazione provinciale.

A dire il vero, mi recò molta meraviglia il vedere che, mentre si esigono dalla Commissione tante cautele, che si vuole questa doppia deliberazione, che si richiede il voto del Consiglio di Stato, non si parli menomamente della deputazione provinciale, la quale è la tutrice delle opere pie. Allorquando si tratta d'una cosa capitale per le stesse, quando cioè si tratta d'invertire, di sconvolgere, d'innovare il fine, l'organamento delle opere pie, perchè non si crede conveniente di sentire il tutore, di sentire quell'amministrazione, la quale ha l'incarico speciale d'invigilare l'andamento delle medesime?

**MICHELINI.** Chiedo di parlare.

**CASTAGNOLA.** Ma chi può essere meglio informato della deputazione provinciale, la quale esamina i conti consuntivi, approva i contratti ed i regolamenti organici delle opere pie? Se in tali cose togliete l'intervento delle deputazioni provinciali, eliminate il parere del corpo che solo può dare in proposito un voto illuminato e coscienzioso.

L'onorevole Sanguinetti mi fa osservare che l'iniziativa può anche essere presa dal Consiglio provinciale, e che non è conveniente che le deliberazioni del Consiglio provinciale vengano in certo modo sottoposte alla deputazione provinciale, la quale non è che un'emanazione del Consiglio provinciale medesimo.

Credo sia questa l'obbiezione che si potrebbe fare, ma debbo far osservare che, se la deputazione provinciale può dirsi un'emanazione del Consiglio provinciale per ciò che riflette gli affari amministrativi della provincia,

non è la cosa stessa allorchè si tratta della tutela delle opere pie.

Il Consiglio provinciale infatti deve amministrare la provincia, e pel tempo in cui non siede delega queste sue attribuzioni alla deputazione provinciale. Ma per ciò che riflette il buon andamento dell'amministrazione delle opere pie non si può dire che la deputazione provinciale sia un'emanazione del Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale non può avere la facoltà di tutelare l'interesse delle opere pie che a lui non compete. Quando si tratta della tutela delle opere pie la deputazione provinciale ha una missione sua propria che non le viene menomamente delegata dal Consiglio provinciale. Tale missione le viene direttamente dalla legge. La deputazione provinciale esercita una tutela sulle opere pie, della qual cosa non si occupa punto il Consiglio provinciale.

Quindi prego la Commissione a voler prescindere dalla seconda deliberazione del Consiglio provinciale o comunale, accogliendo invece la proposta Massarani, con che si sostituisca quell'altra cautela che si abbia a sentire in proposito la deputazione provinciale prima di trasmettere la pratica al Consiglio di Stato.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Sanguinetti.

**SANGUINETTI.** Nell'articolo 24 abbiamo il principio che le opere pie, le quali non rispondessero più ai bisogni dell'attuale società, possono essere modificate. Ora nell'articolo successivo si tratta di stabilire la procedura, che è come la logica estrinseca, direi, del principio stabilito nell'articolo antecedente.

La quistione, anche in fatto della procedura, è per me gravissima, perchè s'incarna, per così dire, nello stesso principio.

La Commissione ha circondata questa procedura con molte cautele, ed io in questo non ho che a farle plauso; e per quanto io abbia insistito presso la medesima, onde il principio contenuto nell'articolo 24 fosse piuttosto ampliato, trovo necessario che si osservino tutte le cautele, affinchè in materia di tanta importanza non si vada a precipizio.

Ond'è ch'io qui vorrei che questi principii fossero conservati. Desidero che la domanda emani o dal Consiglio provinciale o dal Consiglio comunale, secondochè l'opera pia riguarda il comune o la provincia; in secondo luogo è pur necessario che tra la domanda del municipio o del Consiglio provinciale e la decisione definitiva del Ministero passi un certo intervallo di tempo, onde tanto l'amministrazione interessata, quanto il pubblico possano far valere le loro ragioni ed emettere le loro osservazioni.

Tutti sappiamo come siano formati i Consigli comunali: si fanno per elezione. Sappiamo che le maggioranze dei Consigli comunali sono oscillanti; sappiamo che anche un Consiglio comunale, tuttochè sia l'emanazione della volontà del comune, pure alle volte, per ispirito di parte o per altre cause può prendere determinazioni che non siano consone agli interessi del pub-

blico. Ciò tant'è vero, che spesso vediamo decreti reali che sciogliono Consigli comunali.

Dunque, dico, la decisione del Consiglio comunale per sè stessa non è garanzia sufficiente per indurci a credere che la decisione della maggioranza sia sempre consona col vero interesse della popolazione rappresentata. Al disopra della decisione del Consiglio comunale vi è sempre la decisione dell'opinione pubblica del comune.

Ora quest'opinione pubblica volete voi che si faccia sentire sì o no al Ministero che deve decidere in ultimo appello? Io credo di sì. Allora è necessario che fra la domanda del municipio e l'accoglienza che ad essa farà il Ministero passi un certo tempo, acciocchè quest'opinione pubblica si possa manifestare colle rimostranze dei comunisti.

Quindi io trovo che la Commissione ha fatto bene a stabilire che la domanda sia fatta non una sola volta, ma due, sia perchè in quest'intervallo di tempo le persone interessate possono far sentire i loro reclami, sia perchè la stessa maggioranza del Consiglio può per avventura ritornare sopra il suo stesso operato. E non sarebbe la prima volta che vedremmo la maggioranza di un Consiglio comunale rivenire sopra una decisione ed emetterne un'altra opposta alla prima.

Che questo tempo poi sia più o meno lungo io non me ne preoccupo, ma quello che voglio si è che un certo tempo ci sia. Se l'intervallo di un anno è troppo lungo, si abbrevi: ma un dato tempo io lo ritengo necessario. E tanto è vero che un dato tempo è necessario che senza di questo sarebbe inutile la disposizione dell'ultimo alinea di quest'articolo, il quale è così concepito:

« Durante questo termine il prefetto accoglierà tutti i ricorsi degl'interessati. La domanda dei Consigli, insieme a tutti i ricorsi, sarà portata al Consiglio di Stato. »

Ora, se si toglie questo tempo di mezzo prima, quasi direi, che la notizia della presa deliberazione sia portata a conoscenza del pubblico (tanto più quando si tratta di una determinazione del Consiglio provinciale), prima di ciò potrebbe già essersi ottenuta l'approvazione del Ministero: ed allora i richiami per difetto di tempo non potrebbero aver luogo.

Per questo motivo io appoggio l'articolo quale fu proposto dalla Commissione, solo ammetterei volentieri una diminuzione di tempo, che, per esempio, fosse portato a sei mesi.

Vorrei poi ancora che la Commissione completasse nel suo articolo quest'altro pensiero, ed è che la deliberazione del Consiglio provinciale o del Consiglio comunale fosse resa di pubblica ragione prima che fosse dal prefetto mandata al Ministero. Capisco che quando si tratta di decisione comunale, essendo decisione presa sul luogo, è già pubblica di per sè stessa, ma quando si tratta di una decisione presa dal Consiglio provinciale, questa non è a cognizione di tutti coloro che possono esservi interessati, quindi sarebbe necessario che tanto la domanda del Consiglio municipale, quanto quella del



TORNATA DEL 23 GIUGNO

Consiglio provinciale fosse comunicata all'amministrazione interessata, e fosse pubblicata nel capoluogo della provincia e nei comuni della provincia medesima.

Credo che la Commissione non respingerà questo pensiero, e che vorrà in un modo o nell'altro completarlo nell'articolo.

Non potrei poi accettare quello che domanda l'onorevole Castagnola, il quale vorrebbe che si dicesse; e la *deputazione provinciale*, perchè è la deputazione provinciale che sorveglia in modo diretto le opere. Ma quando l'articolo prescrive che si chieda il parere del Consiglio provinciale, io domando all'onorevole Castagnola se la deputazione provinciale non è parte integrante del Consiglio provinciale medesimo. Se è parte integrante, essa potrà illuminare il Consiglio provinciale in tutto e per tutto su tutte quelle cose in cui gli schiarimenti potranno essere necessari onde la deliberazione del Consiglio sia quale è richiesta dal bisogno della provincia o del comune in cui l'opera pia si trova.

Conseguentemente quello che propone l'onorevole Castagnola lo crederei una superfluità, perchè, quando ammettiamo il parere del Consiglio provinciale, naturalmente ammettiamo anche quello della deputazione provinciale, che di quel Consiglio fa parte integrante.

**PRESIDENTE.** Il deputato Allievi ha facoltà di parlare.

**ALLIEVI.** La Commissione ha d'uopo di far presente che il principio riformatore della legge è che si conservino le fondazioni, che si rispetti la tradizione; tuttavia la Commissione non ha disconosciuto che in alcuni casi la riforma era necessaria, che a questa riforma si doveva aprire una ragionevole via, ma non una siffatta via per cui fosse distrutto l'altro principio che era fondamentale nella legge medesima. Ora, se noi venissimo a rimettere la riforma relativa agli istituti e alle opere pie alla medesima norma sulla quale si modellano tutte le altre deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, noi non solo non avremmo lasciato un adito troppo angusto alla variazione della fondazione che noi abbiamo voluto consacrare per le considerazioni più sopra ampiamente svolte, ma operando in senso contrario avremmo dimenticato che nel procedere a queste riforme si debbe procedere con molte cautele. Noi abbiamo perciò voluto che i Consigli comunali e provinciali potessero ritornare sopra il proprio pensiero, rimeditare un'altra volta le riforme proposte, e vedere se realmente esistano tutte le ragioni che hanno fatto decidere la prima determinazione.

Qui non è questione di tempo, è questione di poter ritornare sopra delle deliberazioni già prese, di rimediarle un'altra volta, e però la Commissione non può accogliere l'emendamento Melchiorre, il quale vorrebbe che, almeno per i Consigli provinciali, non ci fosse la necessità di una seconda deliberazione; perchè, egli diceva, i Consigli provinciali non si radunano che una volta all'anno, mentre così non accade nei Consigli comunali che hanno due sessioni annuali.

Ma io lo invito ad osservare che, sebbene in ciò possa

esservi qualche inconveniente, pure lo scopo vero ed unico di questa rinnovazione di voto è di poter chiamare un'altra volta il Consiglio a deliberare con più calma e più moderazione, ove mai la prima deliberazione fosse stata mossa da passione o da qualche meno profondo convincimento.

Io credo che l'onorevole Melchiorre si convincerà delle ragioni per cui la Commissione non può accettare il suo emendamento.

La Commissione ha sempre creduto che, sostanzialmente, negli uffici della deputazione provinciale e nella sua vigilanza fosse compresa questa facoltà di dare il suo voto nei casi di riforma invocata, imperocchè, se la deputazione provinciale all'articolo 15 ha il diritto di approvare i regolamenti di amministrazione interna; se la deputazione provinciale, a termini dell'articolo 4, deve essere consultata tuttavolta che si tratti di creare regolamenti speciali per opere pie che ne venissero a mancare, è naturale che, anche quando si tratti di riforma, la deputazione debba essere prima interrogata.

Siccome però il dubbio si è elevato, e siccome il concetto dell'onorevole Castagnola non è diverso da quello che informa la Commissione, così essa non ha nessuna difficoltà a fare un'aggiunta al penultimo alinea in cui si dica:

« La domanda dei Consigli, insieme a tutti i ricorsi ed al voto della deputazione provinciale, sarà portata al Consiglio di Stato. »

Non crede poi la Commissione che si possano ora qui introdurre tutte quelle particolari forme di pubblicità, di cui ha parlato l'onorevole Sanguinetti.

Egli vorrebbe che il Consiglio comunale pubblicasse la sua prima deliberazione e che poi questa deliberazione fosse trasmessa e comunicata anche alle opere pie.

La Commissione non può accettare la prima parte della proposta, perchè non è per diffidenza verso il Consiglio che la Commissione ha introdotte queste cautele, non è per dubbio che il Consiglio sia in conflitto coll'opinione pubblica, ma per dare occasione al Consiglio stesso di raccogliersi di nuovo in sè medesimo, di sottoporre a nuovo esame le proprie deliberazioni, senza che sia perciò forzato a ricevere la legge dall'influenza di un'opinione ad esso estranea.

Rispetto poi alle opere pie che sono interessate nella riforma, io non dubito che dovendosi trasmettere il voto della deputazione provinciale coi ricorsi di tutti gli interessati al prefetto, è implicito che il prefetto, nel caso che non fosse fatta conoscere all'opera pia la deliberazione che la concerne, vorrà egli stesso comunicarla onde l'opera pia possa inoltrare i suoi ricorsi in merito alle proposte riforme.

Del resto in una legge tutte queste particolarità non si possono introdurre, e sarebbe usurpare grandemente sull'opera del regolamento se noi volessimo qui specificare...

**MASSARANI.** Domando la parola.

**ALLIEVI...** tutte le modalità con cui si debbono operare queste riforme.



**PRESIDENTE.** Il deputato Alfieri ha facoltà di parlare.

**ALFIERI.** Non ho che una sola considerazione da aggiungere a quanto dissero gli onorevoli Sanguinetti ed Allievi.

Non mi pare che essi abbiano fatto risultare abbastanza, in risposta all'onorevole Castagnola, la differenza che passa tra questa deliberazione e qualunque altra anche gravissima. Una deliberazione gravissima non porterebbe che alla conseguenza alla quale accennava l'onorevole Castagnola; bisognerebbe rifare la votazione del Consiglio provinciale ogni qual volta ha luogo una deliberazione che si può anche qualificare gravissima. Ma se mi è concessa una distinzione che può parere a prima vista alquanto sottile, che però credo giusta, dirò ai miei onorevoli colleghi che questa non è una deliberazione, è una valutazione, un parere che si dà dal Consiglio provinciale sulle condizioni del paese mutate coll'andar dei tempi, per modo che l'istituzione che prima a quel tal paese conveniva, ora non verrebbe più ad essere conforme allo stato della civiltà ed agli interessi del paese stesso; ma conviene che questo mutamento non sia una cosa temporaria nelle condizioni del paese, ma sostanziale e stabile; quindi è molto bene che non possa essere dato un parere sulle mutate condizioni di un paese, di un'opera pia sotto l'influenza dello spirito di un partito dominante.

Diffatti mi pare molto provvido non solo l'imporre due deliberazioni, ma occorre imporre che tra una deliberazione e l'altra avvengano dei rinnovi parziali di quei Consigli, e l'opinione pubblica può precisamente, se è d'uopo, in quelle elezioni manifestare il suo avviso sulle condizioni proprie, cioè sulle condizioni di un dato paese, di una data opera pia; ma invece, se si facessero le deliberazioni in termini più brevi, oppure se ne facesse una sola, egli è evidente che una commozione momentanea che agiti il paese può spingere la maggioranza di un Consiglio comunale o di un Consiglio provinciale ad un parere molto ostile per una data opera pia, la quale, dopo passata quella commozione, può ritrovarsi benissimo utile al paese e conforme alle condizioni dei tempi.

Quanto all'osservazione che faceva l'onorevole Castagnola intorno alla deputazione provinciale, mi pare che già vi abbia risposto l'onorevole Allievi. Ma vi ha ancora una considerazione pratica, ed è che, ogniqualvolta avviene nel seno del Consiglio provinciale una deliberazione di qualche gravità, su tale deliberazione si ha prima di tutto il parere della deputazione provinciale; è la deputazione che prepara tutte le discussioni del Consiglio, quindi questa questione come tutte le altre verrebbe anzitutto davanti alla deputazione provinciale, e verrebbe poi esposta al Consiglio col preavviso che la deputazione stessa crede di dare.

Farò poi ancora osservare che vi è una differenza sostanziale tra le attribuzioni in materia di opere pie che sono deferite alla deputazione provinciale e queste risoluzioni, questi apprezzamenti generali degli scopi di

un'opera pia qualsiasi e delle condizioni del paese in cui l'opera pia è esercitata, apprezzamenti che vanno molto al di là delle semplici questioni di amministrazione.

Come ho detto in un'altra tornata, io non sono amico delle tutele, e noi sono perciò della tutela delle deputazioni provinciali sulle opere pie, ma per lo meno voglio che questa tutela sia ristretta a quelle questioni di amministrazione, dove un parere più illuminato di un corpo indipendente dalle influenze locali può giovare alla trattazione delle questioni amministrative: invece io non potrei trovare nella deputazione provinciale quella condizione di attitudine che si richiede per giudicare dello spirito generale dei tempi in un dato paese e su tutte le condizioni che possono influire sugli effetti più o meno buoni di un'opera pia.

Per queste ragioni io credo che senza urtare nei principi svolti dall'onorevole Castagnola, che sono validissimi quando si tratti di deliberazione pura e semplice, validissimi pure quando si tratti di questioni amministrative in ciò che spetta alle attribuzioni delle deputazioni provinciali circa la tutela delle opere pie; senza urtare, dico, in quei principi, si può benissimo mantenere la proposta della Commissione delle due deliberazioni da presentarsi dai Consigli comunali e dai Consigli provinciali ad un anno di distanza l'una dall'altra.

Nè mi persuade egualmente quanto l'onorevole Allievi ha creduto di dover opporre alla richiesta di pubblicità di queste deliberazioni; anzi le considerazioni che ho testè fatte portano me pure a desiderare come l'onorevole Sanguinetti che ogniqualvolta avviene questa prima deliberazione del Consiglio comunale o provinciale sia pubblicata; ed io non vedo nessun inconveniente a che il pubblico ne sia tosto informato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Michellini ha la parola.

**MICHELINI.** Vi rinuncio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Melchiorre ha facoltà di parlare.

**MELCHIORRE.** Facendo tesoro delle giudiziose osservazioni colle quali l'onorevole Allievi si è compiaciuto combattere il mio emendamento, mi prendo la libertà di aggiungere poche cose a quelle innanzi manifestate e dette.

Egli temeva che l'indugio in opere tanto commendose, come prevede la disposizione di quest'articolo, non dovesse pregiudicare alle riforme, delle quali si fosse vista l'urgenza, e che il Consiglio della provincia, trascinato dalla voglia di far presto il bene, potesse cadere in fallo ed in errore.

Ora io credo che l'uno e l'altro argomento, senza detrarre nulla al rispetto che si professa, e che io professo all'onorevole Allievi, non abbiano valore alcuno. In prima il soverchio indugio, quale sarebbe quello dell'aspettativa di due anni, impedirebbe assolutamente il conseguimento del bene che si voleva o che si vuole ottenere mediante le riforme che vengono richieste al potere sovrano. In secondo luogo io credo che quest'aspettativa di due anni riguardo ai Consigli provinciali, che sono le rappresentanze delle provincie, e nelle quali noi

TOURNATA DEL 23 GIUGNO

dobbiamo ritenere che vi sieno accolti i migliori uomini delle provincie, non sia conveniente ed opportuna.

Perciò io insisto, signor presidente e signori rappresentanti della nazione, perchè il mio emendamento sia accolto, essendo la conseguenza, ripeto, dei principii informatori le disposizioni legislative consegnate nella legge di che ci occupiamo.

Io voglio sperare perciò che questo mio emendamento abbia la fortuna di essere accolto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Massarani intende di parlare su questo emendamento?

**MASSARANI.** Vorrei rispondere alle obiezioni che si sono elevate a questo proposito.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MASSARANI.** Non abuserò della pazienza della Camera ritornando sulle cose già dette per dimostrare il danno che possa derivare dai soverchi impedimenti apposti alle deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali intorno alla riforma delle opere pie; mi limiterò a confutare il solo argomento cui sostanzialmente si riducono le obiezioni da precedenti oratori elevate.

Si dice che in cosa di tanto momento quale si è la riforma delle opere pie non conviene lasciare alle deliberazioni dei Consigli la stessa latitudine che si lascia loro in altre materie meno importanti. Ora io credo vi sia in ciò un errore di fatto che importa rettificare.

Non mi pare esatto che i Consigli comunali e provinciali siano dall'articolo 23 della presente legge collocati nella medesima condizione in cui lo sono dagli articoli della legge comunale e provinciale che loro accordano facoltà di deliberare in altre materie.

Infatti secondo la legge comunale e provinciale le deliberazioni dei Consigli sono per sè esecutorie senz'uopo dell'approvazione del Consiglio di Stato; invece con questo articolo si esige sempre l'intervento del Consiglio di Stato, il quale dà in proposito il suo parere, e del Ministero, il quale, mediante decreto reale, sancisce le proposte riforme.

Io scorgo in ciò tale una serie di guarentigie da poter soddisfare alle prudenti vedute della Commissione. E aggiungerò che dalla Commissione, la quale si mostrò tanto tenera della libertà delle deliberazioni comunali e provinciali, non mi sarei atteso che in questo caso volesse mostrarsene diffidente.

Dico insomma che le cautele prescritte da questa legge, essendo diverse e maggiori di quelle stabilite dalla legge comunale e provinciale per le altre deliberazioni, è già con esse provveduto al giusto desiderio di circondare di maggiori guarentie le deliberazioni dei Consigli in cose, come queste sono, di maggiore rilievo.

Non so quindi ottemperare alle ragioni addotte dall'onorevole relatore della Commissione per combattere il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mellana ha la parola.

**MELLANA.** Io non so comprendere come la Commissione e l'onorevole Alfieri, il quale ha dichiarato che era contrario a qualunque inciampo o tutela riguardo

alle opere pie, e che forse ha votato perchè fosse tolto il preavviso di un corpo qualunque sui bilanci delle medesime, si mostrino oggi così titubanti nel concedere una qualche riforma; quasi che essi non abbiano compreso che, lasciando alle opere l'esclusività dei loro bilanci, lasciavano ad esse il mezzo di mutare a loro posta la loro istituzione: è nei bilanci che sta il fondamento delle singole opere pie. Quando non ci sia più vigilanza sui bilanci sarà assai più agevole agli amministratori di mutare queste istituzioni di quello che si potrebbe fare coll'adozione di quest'articolo. Quindi io dico: poichè vi siete inoltrati cotanto in questa via, perchè mostrarvi al presente così dubbiosi?

Ma si teme che tutto abbia a cambiarsi. Io invece temo tutto il contrario. Conosco l'inerzia degli individui e più ancora dei corpi morali, e non ho mai timore che vogliano camminar troppo; anzi ho ragione di temere che non si muovano punto.

Io dico che quando l'opinione pubblica ha già potuto spingere un Consiglio comunale a dare un voto solenne di riprovazione sopra un'istituzione, questa opinione ha già fatto un bel passo. A che fine volere un secondo voto? Un secondo voto io lo trovo non inutile e giustissimo nelle assemblee sovrane, appunto per impedire che per una qualunque improvvisa circostanza si dia un voto meno ponderato.

**ALFIERI.** Domando la parola.

**MELLANA.** Quando nei Parlamenti sovrani si dà un voto sopra qualche materia dopo la prima e la seconda ed anche dopo la terza lettura, sebbene non ci sia la distanza di un anno, se ne comprende la ragione; ma a qual fine volete ora ricorrere a questo secondo voto e dopo un anno, quando vi ha ad essere il preavviso della deputazione provinciale, e questo bisogna che vi sia secondo la legge, come ha dimostrato l'onorevole Allievi; vi ha ad essere il preavviso del Consiglio comunale, e infine il giudizio del Ministero?

Dunque non è il caso di temere che questo voto venga troppo improvviso; vi sono ancora tre corpi che debbono deliberare, e potranno benissimo, prima di deliberare, raccogliere le proteste che potessero levarsi. Ma non occorre l'aspettativa di un anno per un secondo voto. (*Conversazioni al banco della Commissione*)

A questo riguardo, giacchè ho la parola, prego i membri della Commissione a voler prestarmi la loro attenzione, perchè queste ultime mie parole sono su di una parte dell'articolo sulla quale non si è tenuto ancora parola, cioè la parte che riguarda il Consiglio di Stato.

**PRESIDENTE.** Permetta; questa parte non è ancora in discussione.

**MELLANA.** È nel medesimo articolo.

**PRESIDENTE.** Sì, ma è stato inteso di discutere parzialmente i vari alinea che lo compongono.

L'onorevole Alfieri vuol parlare su questo alinea?

**ALFIERI.** Sì.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**ALFIERI.** Io credo di non meritare il rimprovero che mi ha diretto l'onorevole Mellana, perchè non si tratta

qui di riforma, ma si tratta di cambiare sostanzialmente lo scopo di un'opera pia. Io tengo l'onorevole Mellana tenero del principio liberale. Ora, io gli domando se non è cosa gravissima che un'autorità, dalla quale non deriva l'istituzione di un'opera pia, venga ad interrompere il corso di questa istituzione derivante da un'altra autorità e ne cambi assolutamente lo scopo.

Quando l'amministrazione dell'opera pia ha la facoltà di stabilire i suoi bilanci annuali, questo non vuol dire che possa cambiare lo scopo dell'opera pia, perchè vi sono delle tutele anche repressive contro coloro i quali volgerebbero i fondi di un'opera pia ad un fine al quale non sono stati destinati.

Farò osservare all'onorevole Mellana che il bilancio non è che l'esecuzione finanziaria dei regolamenti e delle fondazioni, le quali non possono essere alterate senza che intervenga il parere della deputazione provinciale; e questo è stabilito negli articoli di questo disegno di legge che abbiamo votato.

*Voci.* Ai voti! ai voti! La chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendo proposta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La domanda di chiusura essendo appoggiata la pongo ai voti.

(La discussione è chiusa.)

Leggo l'emendamento dell'onorevole Melchiorre:

« Essa (cioè la domanda) dovrà essere rinnovata per due volte nella Sessione se l'istituzione stessa riflette l'interesse del comune, e per una sola volta se riflette l'interesse della provincia. »

Chi intende approvare quest'emendamento, sorga.

(È rigettato.)

Pongo a partito l'alinea che venne ridotto ai seguenti termini dall'onorevole Massarani:

« Esso dovrà riunire la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio. »

Chi intende approvare questo emendamento, sorga.

(Dopo prova e controprova è adottato.)

Leggo gli ultimi alinea:

« Durante questo termine il prefetto accoglierà tutti i ricorsi degl'interessati.

« La domanda dei Consigli, insieme con tutti i ricorsi e il voto della deputazione provinciale sarà portata al Consiglio di Stato.

« Sul parere favorevole del Consiglio, il ministro dell'interno potrà sottoporre a decreto reale le opportune modificazioni. »

Su ciò spetta la parola all'onorevole Mellana.

**LUZI.** Durante questo termine non ha più luogo: certamente, dopo le innovazioni portate nel precedente alinea, bisogna qui cancellare le parole: *durante questo termine.*

**SANGUINETTI.** Domando la parola.

**MELLANA.** Una cosa che mi sorprende gli è che con questo articolo si fa il Consiglio di Stato giudice assoluto quando si tratta della negativa; si fa puramente consultivo quando si tratta del sì.

Io non posso comprendere come in un medesimo articolo di legge si voglia fare del Consiglio di Stato un giudice, e nello stesso tempo un corpo che dà un parere.

È detto infatti che, « quando il parere del Consiglio di Stato sia per l'affermativa, il Ministero potrà sottoporre a decreto reale le opportune modificazioni. »

In questo caso non è che un parere inquantochè il suo giudizio non ha effetto. Quando invece il Consiglio di Stato diniega, esso è giudice assoluto.

Io domando se vi possa essere questa doppia bilancia.

Noi poi non possiamo dissimulare che le riforme di cui si tratta devono essere, come ben s'avvertiva, subordinate al giudizio della pubblica opinione.

Il Consiglio di Stato invece è un corpo, il quale adotterà una massima e sarà sempre consentaneo alla medesima.

Ora è il Governo, il quale conoscendo la pubblica opinione deve decidere fra il voto del Consiglio comunale e della deputazione provinciale e quello del Consiglio di Stato.

A me pare adunque, che questo articolo debba essere riformato in modo che si dica: *udito il parere del Consiglio di Stato, il Ministero potrà, ecc.*

Quando poi si volesse fare del Consiglio di Stato un giudice anzichè un consigliere, si faccia giudice tanto per il sì come per il no, non si faccia in parte giudice e in parte consigliere.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

**SANGUINETTI.** Ora redigo il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Allora potrà parlare intanto il deputato Di Cavour.

**DI CAVOUR.** Vorrei rispondere ad un appello che ha fatto l'onorevole Mellana al lavoro della Commissione; appunto che non è così semplice, come sembra a primo aspetto.

Io mi permetterò di sottoporre all'onorevole Mellana un'altra considerazione, la quale mi sembra che abbia anch'essa il suo peso.

Egli trova strano che ove si tratti di portare un cambiamento nelle tavole di fondazione di un'opera pia, il Governo non possa ammetterlo, se questo mutamento non è approvato dal Consiglio di Stato: mentre quando il Consiglio di Stato approva un cambiamento, il Ministero può ancora respingerlo. Questo poi non gli sembra giusto.

Io sarei dell'avviso dell'onorevole Mellana se si trattasse di un giudizio bilaterale, di una lotta tra due diversi interessi ugualmente rispettabili. Ma ora non si tratta di questo. La materia della pubblica beneficenza è molto grave. Questa è cosa cui non bisogna toccare se non in caso di necessità; ed anche allora bisogna toccarvi con molta precauzione.

Giusta le antiche legislazioni, nessun tribunale aveva il diritto di cambiare le disposizioni dei testatori. Quando poi si dimostrava evidente ed incontestabile la necessità di portare qualche cambiamento ad alcune di queste disposizioni, allora si ricorreva al Re, il quale

TORNATA DEL 23 GIUGNO

come legge vivente, e come superiore alla legge scritta, con decreto sovrano immutava le volontà dei fondatori. Ma ciò nessuno poteva farlo all'infuori del Re, il quale ciò faceva con un atto di piena sovranità, facoltà che per lungo tempo dalle leggi europee è stata attribuita al Sovrano.

Adesso siamo in un'altra sfera. Il potere legislativo è diviso tra i supremi poteri dello Stato. Non si può d'altronde fare intervenire il potere legislativo per cambiare la destinazione di trecento o quattrocento franchi a darsi piuttosto ad un ospedale che ad altra opera di beneficenza. Bisogna quindi stabilire una specie di procedura per provvedere ai casi in cui riesce opportuno lo infrangere la volontà dei testatori e dei fondatori a qualunque titolo.

Ora, appunto perchè vi è un interesse altamente morale, un interesse pubblico, un interesse d'ordine generale a che si tocchi con molta parsimonia alle fondazioni, io credo perciò non sia accettabile la proposta dell'onorevole Mellana.

Il possesso ha sempre un gran peso, un gran valore nelle questioni di diritto; e quando si tratta di cambiare un possesso che interessa la classe indigente, si solleva una questione che non può a meno di far soffrire le basi della fondazione, danno che ridonda poi a carico della popolazione che vi è interessata. Credo quindi sia di gran prudenza legislativa di andare molto adagio nel permettere i cambiamenti della volontà dei fondatori.

Per tutti questi motivi sostengo il progetto della Commissione, e non posso adattarmi alle ragioni messe innanzi dall'onorevole Mellana, che renderebbe troppo facili queste commutazioni di opere di beneficenza.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sanguinetti propone si dica:

« La domanda sarà pubblicata nel comune o comuni della provincia, e solo dopo un mese dalla pubblicazione il prefetto trasmetterà al Ministero la domanda dei Consigli insieme ai ricorsi che si saranno presentati. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

La parola spetta al deputato Michelini.

**MICHELINI.** Vi rinuncio.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato D'Ondes-Reggio.

**D'ONDES-REGGIO.** Signori, una parte delle cose che io volevo dire è stata detta dall'onorevole marchese Di Cavour.

Qui si tratta di mutare la volontà dei testatori, si tratta quindi di statuire contro una legge, perchè la volontà dei testatori si fonda sulla legge; per conseguenza sta bene che si richieda il parere favorevole del Consiglio di Stato.

Finalmente ho veduto una legge in cui si rispettano le volontà dei testatori e i diritti acquisiti! (*Risa*)

Risguardo poi alle facoltà che si vogliono concedere al Consiglio di Stato, io sarò inclinato al sì o sarò per il no, secondo che saprò come definitivamente verrà com-

posto cotesto Consiglio di Stato. Attualmente, o signori, noi non sappiamo che Consiglio vi sia. Vi è l'antico Consiglio di Stato nel Piemonte; in Napoli vi è una specie di sezione del Consiglio di Stato, e in Sicilia doveva essere altra specie di sezione del Consiglio di Stato, ma che per la buona grazia di coloro che dovevano metterlo in esecuzione, non si stabilì mai! (*ilarità a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Mi permetta l'onorevole D'Ondes-Reggio.

Si parlò l'altro giorno delle relazioni che ha questa legge col Consiglio di Stato centrale, o colle sezioni del medesimo: e fu stabilito che a tali relazioni si provvederà quando saremo alle disposizioni transitorie. Quindi parmi che ella potrebbe per ora sospendere le sue osservazioni e riserbarle all'ultima parte della legge.

**D'ONDES-REGGIO.** Comprendo, e sono sempre stato presente anch'io, ed è appunto per ciò che io dichiaro che non mi so determinare intorno al partito da scegliere su di questa materia se prima non venga risolta la costituzione del Consiglio di Stato. La quale questione che si è riservata per l'ultima, pare diventi omai una questione pregiudiziale. (*Sì! sì! No!*)

Se si volesse stabilire un altro potere accentrante in Torino, e che, per ogni questione di opere pie si dovesse da Sicilia venire a Torino a piatire, io sarei allora contrario alla facoltà che or s'intende dare al Consiglio di Stato, perciò ripeto: è questa una questione pregiudiziale.

**RATTAZZI, ministro per l'interno.** Domando la parola.

**D'ONDES-REGGIO.** Da tutta l'Italia si viene a Torino per ogni specie di affari, sieno pure di minimo interesse, per la nomina di un usciere, d'un guardaboschi, d'una guardia doganale.

Tutte le parti d'Italia e specialmente le meridionali e più specialmente la Sicilia, rimota e separata dal mare, soffrono enormemente per questo accentramento, e non sarò mai io che aggiungerò quest'altro potere accentratore.

**PRESIDENTE.** Il presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

**RATTAZZI, ministro per l'interno.** Quando in un nuovo ordinamento del Consiglio di Stato venga a stabilirsi, che ve ne abbia ad essere un solo, il quale debba sedere, non dirò a Torino, ma nella capitale del regno d'Italia, allora l'onorevole D'Ondes-Reggio potrà e dovrà votar contro, perchè egli è certo che quando si dovrà ordinare il Consiglio di Stato, non se ne potranno lasciar sussistere parecchi. Sarebbe infatti un assurdo cotesta pluralità di Consigli di Stato, poichè egli è impossibile che si abbia una giurisprudenza uniforme all'amministrazione...

**D'ONDES-REGGIO.** Domando la parola.

**RATTAZZI, ministro per l'interno...** quando vi hanno parecchi Consigli di Stato.

È quindi manifesto che più di un Consiglio di Stato normalmente non vi può essere in un regno, perciò, ripeto, quand'egli intenda far dipendere il suo voto dalla

formazione di uno o più Consigli di Stato, egli può e deve votar contro.

La questione può soltanto agitarsi in via provvisoria, finchè non vi sia una legge ordinatrice del Consiglio di Stato, e questo deve essere appunto l'oggetto della discussione che fu riservata onde stabilire se debbano queste deliberazioni portarsi al Consiglio di Stato che siede in Torino, nella capitale attuale del regno d'Italia, oppure se debbano lasciarsi ai vari Consigli di Stato che esistono ancora in alcuni degli antichi ex-regni.

Ma, ripeto ancora, s'egli non vuol limitarsi alle disposizioni transitorie, ma vuol portar la questione su altro terreno, allora egli può e deve votar contro, perchè io reputo che sia impossibile che il Parlamento voglia in un nuovo ordinamento introdurre parecchi Consigli di Stato, i quali altro non farebbero che ingenerare confusione e non permetterebbero d'introdurre nell'amministrazione quell'uniformità che è indispensabile perchè le cose procedano a dovere.

Del resto, per ciò che riguarda la discussione attuale, io non vedo quali siano gli inconvenienti che teme l'onorevole D'Ondes, poichè saranno rarissimi i casi in cui le opere pie siano ridotte in condizioni tali, per cui si debbano fare modificazioni alle istituzioni fondamentali delle opere stesse. Non sono che rarissimi simili casi, ed in questi pochi io non so vedere come vi possa essere un grande inconveniente se tali negozi debbano anche dalla lontana Sicilia portarsi sulla capitale del regno.

Quanto poi agli altri inconvenienti che ei lamentava, io non credo sia il caso ed il tempo di discuterli, ma io credo che egli esageri fuor di luogo con inopportune doglianze, le quali lungi dal rendere concordi gli animi, non fanno che agitare maggiormente le menti, le quali dovrebbero in questi tempi essere molto più calme, se vogliamo raggiungere quell'intento che è nel cuore di tutti.

**D'ONDES-REGGIO.** Veramente da qualunque altro mi sarei aspettato, eccettochè da un distinto giureconsulto come il presidente del Consiglio dei ministri, di parlarmi di uniformità di decisioni. Imperocchè essa è cosa impossibile per la natura stessa degli uomini; la stessa persona oggi pensa in un modo, e domani, meglio riflettendo, pensa in un altro sulla stessa questione di diritto. Senza che coloro che debbono decidere non essendo immortali, basta che muti un solo di un Consiglio per poter tosto mutare una decisione. La famosa Corte di cassazione di Francia, che, secondo le solite sconvolte idee francesi in materia di governo, doveva mantenere l'uniformità eternamente della giurisprudenza, si contraddice ogni giorno; e se poi si prendono le decisioni da un decennio ad un altro, cosa al certo ben conta al giureconsulto presidente dei ministri, esse sono così diverse, o meglio contrarie, che pare su leggi contrarie affatto essersi pronunziate. Impossibile cosa le fantastiche uniformità, non è proprio della natura umana, *non dii, non homines, non concessere columnae.*

Vi sia un Consiglio di Stato in tutta Italia, ma sia

diviso in varie sezioni, come vi ha appunto una Corte di cassazione per tutta l'Italia, divisa in varie sezioni, che seggono a Firenze, a Napoli, a Palermo.

Se il presidente dei ministri crede impossibili le varie sezioni pel Consiglio di Stato, giuocoforza è che concluda che sono anche impossibili per le Corti di giustizia, ciò che è un errore gravissimo, come ho già detto, falso sendo assolutamente l'argomento dell'uniformità delle decisioni su cui egli intendeva di stabilirlo.

Il presidente poi mi fa appello alla concordia. Oh! non sono io certamente che voglia seminare discordia. Io non sono mai vago d'interpellanze, e credo non averne fatte mai, ma a me al contrario tocca di dire, che la dichiarazione del presidente che non vi sarà che un solo Consiglio di Stato e tutto riunito nella capitale, questa dichiarazione può far nascere del malumore nel paese assai più che le mie parole. (*Rumori*)

**LA FARINA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Scusi; questo non l'ha detto il presidente del Consiglio; la Camera ha stabilito l'altro giorno...

**D'ONDES-REGGIO.** Ha detto il signor presidente del Consiglio: ci sarà un sol Consiglio di Stato.

**PRESIDENTE.** Ma non per ora; quel che sarà nel futuro del Consiglio di Stato non è ora il caso di discutere.

**D'ONDES-REGGIO.** Se questa è un'opinione dell'onorevole ministro per l'interno, sta bene, ma non lo è...

**RATTAZZI, ministro per l'interno.** Mi perdoni; io ho fatta quella dichiarazione perchè l'onorevole D'Ondes-Reggio ha voluto sollevare la questione. Io ho espressa la mia opinione; e se l'onorevole D'Ondes-Reggio si fosse trovato presente alla discussione che ebbe luogo ora sono due giorni, egli avrebbe inteso che, non da quel solo lato della Camera, ma da tutti non vi fu una voce sola la quale non consentisse nella sentenza che, trattandosi di ordinare il Consiglio di Stato in modo stabile e definitivo, non vi potesse essere che un solo Consiglio, appunto perchè non vi potesse essere una disformità di giurisprudenza.

Non sono dunque io che adesso venga ponendo innanzi questo; se l'ho detto, si fu perchè l'onorevole D'Ondes-Reggio ha voluto egli toccare la questione.

Ma pare a me che ora tale questione sia totalmente inopportuna, imperocchè la Camera oggidì non deve preoccuparsi del pensiero di ordinare il Consiglio di Stato, ma deve unicamente vedere se, quando si tratta di portare queste modificazioni alle opere pie, sia il caso o non che debba prima di tutto sentirsi il voto del Consiglio di Stato (il quale verrà però ordinato in appresso, e potranno anche essere molti i Consigli di Stato, se il Parlamento lo stimerà opportuno).

Questo parmi il vero stato della questione, e non credo convenga lasciare che si vada vagando in questioni che vi sono affatto estranee.

**PRESIDENTE.** Il deputato La Farina insiste per avere la parola?

*Voci.* Ai voti! ai voti!

TORNATA DEL 23 GIUGNO

**LA FARINA.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti l'alinea. Lo rileggo :

« Il prefetto accoglierà tutti i ricorsi degli interessati. La dimanda dei Consigli, insieme a tutti i ricorsi, sarà portata al Consiglio di Stato. »

(La Camera approva.)

Ora viene l'ultimo alinea.

**MINGHETTI, relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione aveva detto da principio che, rimanendo fermò il concetto delle due letture nei Consigli provinciali, avrebbe sostituito di buon grado *udito il Consiglio di Stato*. La Commissione crede quindi di riprendere la redazione tal quale si trovava prima.

**PRESIDENTE.** Leggo l'alinea come era già concepito:

« Sul parere favorevole del Consiglio di Stato il ministro dell'interno potrà sottoporre ai decreti reali le opportune modificazioni. »

Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

**MELLANA.** Io proporrei che si dicesse: « udito il Consiglio di Stato, il ministro dell'interno potrà, ecc. »

*Voci.* Ma è lo stesso.

*Altre voci.* No! no! Vi è una garanzia maggiore.

**MELLANA.** Io non posso comprendere perchè da taluno si ravvisi nella dizione proposta dalla Commissione una maggiore garanzia per le opere pie. Credo che nè i comuni, nè i Consigli provinciali, nè il Ministero sieno propensi a mutare in male; non c'è che la pubblica opinione che possa spingerli contro l'inerzia, che è propria di tutti, ad operare riforme. Si teme forse che si faccia troppo? Dirò invece che io ho sempre visto che si fa nulla.

Dall'altro lato, perchè cambiare la natura del Consiglio di Stato? A che pro? Per avere una garanzia da un corpo che non avrebbe responsabilità, invece che il Ministero, in ultima analisi, sarebbe responsabile davanti alla Camera! Io non capisco perchè in questa circostanza noi vorremo mutare la forma consueta in questa materia.

Amesso questo principio, si verrà poi sempre nelle leggi a richiedere che il parere del Consiglio di Stato sia favorevole; ora perchè vorremo noi far giudice un nuovo ente irresponsabile davanti alla Camera, invece del Ministero, che è responsabile?

**MELCHIORRE.** In quest'ultimo alinea pare si contenga il principio di onnipotenza ministeriale contro il quale mi oppongo. Imperocchè dopo due volte la modificazione è stata votata dal Consiglio comunale...

*Voci.* Non c'è più questo.

**MELCHIORRE...** dopo che il prefetto avrà raccolto tutti i ricorsi che potranno essere presentati dalle parti interessate, dopo che queste domande e questi richiami saranno stati pesati e discussi dalla saviezza del Consiglio di Stato, si lascia ancora in arbitrio del Ministero il portare alla sanzione sovrana quella riforma e quella trasformazione che desiderava e che era riguardata urgentissima.

Io proporrei per conseguenza, semprechè la proposta fosse benignamente considerata dagli onorevoli rappresentanti della nazione, che si desse al Ministero non la facoltà, ma bensì l'obbligo assoluto di portare alla sanzione sovrana la deliberazione, qualora il parere del Consiglio di Stato fosse favorevole.

Epperò propongo che invece della parola *potrà* si usi il vocabolo *dovrà*.

**PRESIDENTE.** Come ha sentito la Camera, sono in assoluta opposizione tra loro le due proposte degli onorevoli Mellana e Melchiorre; il primo non richiede neppure il parere favorevole del Consiglio di Stato, bastandogli che il Consiglio di Stato abbia dato il suo avviso, e che quindi il ministro sia libero nel proporre altre modificazioni. Il secondo invece vuole che sempre quando si abbia il parere favorevole del Consiglio di Stato *debba* il Ministero sottoporre al decreto reale le modificazioni opportune.

Il deputato Panattoni ha la parola.

**PANATTONI.** La Commissione tien ferma in questa parte, come ha detto il suo relatore, la compilazione quale era prima. Io credo non nociva, ma provvida ed utile all'incremento delle opere pie la garanzia che risulta dal parere favorevole del Consiglio di Stato. I fondatori che spontanei deliberano di fare atto di carità per il bene del pubblico hanno ragione di esigere qualche chiara ed esplicita cautela. E finchè la indicata cautela non si dimostri nociva, io prego la Camera, e con lei anche l'onorevole Mellana, a non credere che la Commissione esorbiti nella fermezza per motivi diversi dall'amore della pubblica carità; e li prego a non fare essi una questione di parole, quando si tratta di assicurare piuttosto i fini supremi della legge presente.

**D'ONDES-REGGIO.** Io voto perchè rimanga l'articolo tale quale venne proposto dalla Commissione; ed alle sagge riflessioni del deputato Panattoni aggiungo la seguente.

Signori, questa disposizione, se attentamente considerate, è una specie di derogazione ai principii costituzionali; imperocchè, rigorosamente parlando, solo con una legge si potrebbe fare di queste mutazioni. Ma sia pel poco valore delle faccende, sia dall'altro canto per la loro molteplicità, ed anche per non essere sempre radunato il Parlamento, io vedo che v'ha la necessità di fare questa specie di derogazione.

E così essendo, io non troverò mai bastevole qualunque cautela per far sì che non si possa leggermente mutare la volontà dei testatori, e quindi è opportuno che si richiegga il parere del Consiglio di Stato favorevole, e che senza di esso il Ministero non possa agire.

Ed egli inoltre fa d'uopo dire *potrà*, e non *dovrà*, perchè non ostante il parere favorevole del Consiglio di Stato sta bene che il Ministero assuma tutta la responsabilità di un tale atto. E così venga anche a rispondere al deputato Mellana, il quale opina che in tal modo il Ministero non sarà responsabile. Imperocchè il Ministero ne avrà la responsabilità allorquando, non ostante il parere favorevole del Consiglio di Stato, se egli giu-

dica che il mutamento proposto non sia utile, può non presentarlo alla sanzione del Re.

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione non può accettare neppure l'emendamento dell'onorevole Melchiorre. Essendo il Ministero responsabile d'ogni suo atto verso il Parlamento, non gli si può imporre l'obbligo di sottoporre alla sanzione reale quello che nella sua coscienza non credesse conveniente. Bisognerebbe in tal caso chiamare dinanzi al Parlamento il Consiglio di Stato invece del ministro, per render conto del suo operato.

**CASTAGNOLA.** Non ho da fare che una semplice osservazione. Io credo assai giusta l'ultima avvertenza fatta dall'onorevole relatore sopra la proposta dell'onorevole Melchiorre, la quale snaturerebbe l'indole del Consiglio di Stato. Ma io credo che ben anche la proposta della Commissione venga a snaturare l'indole del Consiglio di Stato e che sia giuoco forza accogliere la proposta dell'onorevole Mellana, se noi non vogliamo variare nella sua essenza la natura di questo corpo importantissimo.

Io ho sotto gli occhi la legge del Consiglio di Stato, e veggio all'articolo 12 del titolo II, dove si parla delle sue attribuzioni, che sta scritto: « Le attribuzioni del Consiglio di Stato sono consultive e giurisdizionali. »

Naturalmente in questa fattispecie dev'essere sentito come corpo consultivo, ma non come corpo avente giurisdizione. Sarà sentito come corpo consultivo onde illuminare il Governo, ma da ciò non ne deriva che il Governo non possa provvedere, a meno che il Consiglio di Stato non dia un voto favorevole. Si sente il Consiglio di Stato onde illuminare il Governo, ma poi il Governo, che è il solo responsabile, è sempre libero di fare quello che egli crede.

Si dirà: è anche corpo giurisdizionale; ma egli è evidente che questa sua qualità non si applica che al contenzioso amministrativo, allorchè il Consiglio di Stato provvede in appello dai Consigli di prefettura. In tali casi egli *giudica*, le sue deliberazioni sono *sentenze*, il potere esecutivo non può mai immutarne il contenuto.

Io dico adunque che, se mai noi vogliamo in questo caso porre un vincolo nuovo, il vincolo cioè che il Governo non possa presentare alla firma del Re un decreto che cambi gli statuti ed il fine di un'opera pia, a meno che vi sia il voto favorevole del Consiglio di Stato, noi veniamo a snaturare il concetto informatore del Consiglio di Stato. Di un corpo puramente consultivo, che è l'avvocato della Corona, noi ne facciamo un corpo amministrativo.

Io credo che queste osservazioni siano di tale evidenza, per cui la Camera sarà convinta che non si può accettare la proposta della Commissione, e che convenga invece accettare quella dell'onorevole Mellana, la quale in sostanza altro non è che il ritorno a quella proposta che saviamente sul principio della seduta aveva accettata la Commissione stessa.

**BATTAZZI, ministro per l'interno.** È necessario che la Camera abbia presente quale è veramente l'oggetto della deliberazione che essa sta per prendere.

Per regola generale non potrebbe il potere esecutivo mutare le disposizioni testamentarie, perchè questa sarebbe facoltà essenzialmente riservata al potere legislativo, trattandosi di istituzioni approvate da leggi preesistenti, e di arrecare, in certo modo, modificazioni ad una legge prima vigente.

Non è quindi a meravigliarsi che dovendosi concedere al potere esecutivo questa facoltà straordinaria che essenzialmente appartiene al potere legislativo, questo a tale uopo imponga certi limiti, stabilisca certe condizioni.

Ora non vedo come il Parlamento non possa prescrivere che il potere esecutivo possa mutare le disposizioni testamentarie allora solo che abbia l'avviso consentaneo del Consiglio di Stato. Questo Consesso non impone una modificazione al potere esecutivo; quest'ultimo soltanto non può nulla mutare a tale riguardo senza il parere favorevole del Consiglio di Stato. In tal guisa si ha una garanzia maggiore che la modificazione la quale si vuole introdurre è opportuna, non è l'effetto dell'arbitrio del Governo, ma il risultato d'una necessità che viene anche riconosciuta da un autorevole Consesso.

Mi sarei opposto bensì alla modificazione che voleva introdurre l'onorevole Melchiorre, il quale proponeva s'imponesse al Ministero l'obbligo di sottoporre ai decreti reali le opportune modificazioni, qualora il parere del Consiglio di Stato fosse favorevole. Invero, o signori, in tal caso il potere esecutivo non rimaneva che un puro e nudo strumento delle deliberazioni prese dal Consiglio di Stato. Ma quando, dopo un voto favorevole di tal corpo, si lascia al Governo l'autorizzazione di fare o no una modificazione, non iscorgo come si possa per legge introdurre, come limitazione alla facoltà suaccennata, la condizione di aver favorevole il voto del Consiglio di Stato.

Quindi credo che debba approvarsi la proposta che venne fatta dalla Commissione.

Ciò affermando, o signori, non parlo nell'interesse del potere esecutivo, ma nell'interesse dei principii; e torno a dire che il concedere di più sarebbe un'innovazione gravissima, sarebbe un attribuire al Governo una facoltà troppo straordinaria ed esorbitante.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento del deputato Melchiorre, perchè è il più largo.

**MELCHIORRE.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Essendo questo ritirato, pongo ai voti quello del deputato Mellana, al quale s'aggiunse il deputato Castagnola. Esso consiste nelle parole: « udito il parere del Consiglio » onde resterebbe esclusa la condizione che di necessità il parere debba essere favorevole.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'alinea così concepito:

« Sul parere favorevole del Consiglio il ministro dell'interno potrà sottoporre a decreto reale le opportune modificazioni. »

(La Camera approva.)



TORNATA DEL 23 GIUGNO

Pongo ora ai voti l'intero articolo.  
Se non vi sono opposizioni, s'intenderà approvato.  
(È approvato.)

**PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE.**

**PRESIDENTE.** Il ministro delle finanze ha la parola per presentare alla Camera un progetto di legge.

**SELLA, ministro per le finanze.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per modificazioni alla legge del 24 giugno 1860, concernente la dotazione della Corona.

Faccio preghiera alla Camera di volerlo dichiarare di urgenza, acciò possa anche in questo scorcio di Sessione essere esaminato insieme agli altri.

**RATTAZZI, ministro per l'interno.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per un provvisorio aumento nel personale del Consiglio di Stato. Pregherei la Camera di volerlo dichiarare d'urgenza.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione del progetto di legge concernente la dotazione della Corona, il quale verrà stampato e distrutto e, ove non vi siano opposizioni, dichiarato d'urgenza.

(È dichiarato d'urgenza.)

Si dà pure atto al signor presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, della presentazione di un progetto di legge concernente un aumento provvisorio nel personale del Consiglio di Stato.

Sarà stampato e distribuito, ed anche questo dichiarato d'urgenza, se non vi sono opposizioni.

(È dichiarato d'urgenza.)

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO  
DI LEGGE SULLE OPERE PIE.**

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'articolo 25:

« La costituzione di nuovi istituti di carità e beneficenza, aventi una speciale amministrazione, sarà fatta per decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, ancorchè tale erezione si faccia per mezzo di sottoscrizioni o di associazioni volontarie.

« Nel relativo decreto reale possono essere in tutto od in parte dispensati dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla presente legge i fondatori degli istituti medesimi che ne ritengano personalmente l'amministrazione. »

**SANGUINETTI.** Chiedo di parlare.

**TORRIGIANI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

**SANGUINETTI.** Ho chiesto di parlare soltanto per proporre un emendamento di forma.

Dal momento che si principia l'articolo colla parola

*costituzione*, mi sembra che in fine del primo alinea si dovrebbe dire: *tale costituzione* invece di *tale erezione*.

**PRESIDENTE.** Credo che la Commissione accetterà questo emendamento.

**MINGHETTI, relatore.** Sì, sì! Lo accetta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Torrigiani voleva fare la stessa osservazione?

**TORRIGIANI.** Precisamente.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 25 colla sostituzione della parola *costituzione* alla parola *erezione* nella prima parte dell'articolo.

(La Camera approva.)

« *Delle congregazioni di carità.* — Art. 26. In ogni comune dello Stato vi sarà una congregazione di carità. »

(La Camera approva.)

« Art. 27. Le congregazioni di carità saranno composte di un presidente e di quattro membri nei comuni la cui popolazione non eccede i 10,000 abitanti, e di otto membri, oltre il presidente, negli altri.

« Per decisione del prefetto potrà inoltre essere ammesso a far parte di una congregazione di carità, qualora le venga fatto un dono o lascito, ed avuto riguardo alla rilevanza del medesimo, il benefattore, o la persona da esso designata, per quanto riguarda la gestione di tale liberalità. »

(La Camera approva.)

« Art. 28. Il presidente è nominato dal Consiglio comunale, e sta in ufficio quattro anni.

« Gli altri membri sono eletti dal Consiglio comunale nella tornata d'autunno; è ad essi applicabile l'articolo 6; assumono l'ufficio appena eletti; si rinnovano per quarto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

« Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso è determinata dall'anzianità. »

**MICHELINI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MICHELINI.** Nella pratica di queste congregazioni di carità si scorge un inconveniente, ed è che il presidente suole esercitare sopra i suoi colleghi una soverchia influenza, e così la somma delle cose dipende quasi unicamente da lui.

Questo inconveniente proviene in parte dall'essere ora nominato il presidente dal Governo. Ora la nomina governativa ha ancora agli occhi dei più maggiore importanza che la elezione popolare, ciò che non dovrebbe essere. Questo irragionevole prestigio cesserà, giacchè d'ora innanzi il presidente, come tutti gli altri membri della congregazione di carità, sarà nominato dal Consiglio comunale. Tuttavia e perchè sarà nominato non come semplice membro della congregazione di carità, ma come presidente, dal Consiglio comunale, e per la lunga sua durata in carica egli eserciterà sui suoi colleghi tale autorità che sarà l'arbitro ed il padrone di tutte le deliberazioni della congregazione. Per lo contrario, se riconoscesse la sua autorità dai colleghi, se non durasse in carica che un anno, egli non eserciterebbe che quella giusta e legittima influenza che gli si addice.



In una parola, se si vuole che l'unico amministratore delle opere pie sia il presidente delle congregazioni di carità, si segua il sistema proposto dalla Commissione. Se si vuole che le opere pie siano amministrate dalle congregazioni di carità, e che i presidenti non abbiano che quell'influenza che loro spetta legittimamente, o che possono dar loro le qualità personali, si segua il mio sistema, il quale può essere formulato nei seguenti termini:

« I membri delle congregazioni di carità sono nominati dai Consigli comunali.

« Esse eleggono annualmente il proprio presidente. »

**ALFIERI.** Io desiderava di chiamare l'attenzione della Camera su quest'articolo, perchè mi risulta che in molti comuni queste congregazioni di carità vanno soggette alle influenze dello spirito di parte, e particolarmente nei piccoli comuni cadono per intero nelle mani dei preti. Credo che questo non sia conforme ai desiderii della Camera. Io certamente non sono nemico di nessuna classe di cittadini, ma neppure amo che vi sia una preminenza di una classe piuttostochè di un'altra, la quale possa volgere gli interessi della pubblica beneficenza a vantaggio di un partito, meno poi se si tratta di un partito il quale notoriamente osteggia le istituzioni del paese.

Mi duole di essermi lasciato prendere all'improvviso dalla discussione di quest'articolo, nulladimeno stimai mio debito di porre innanzi alla Camera queste considerazioni.

La nomina del presidente deferita al Consiglio comunale non fa pur troppo che accrescere l'accennato inconveniente. Io capisco che generalmente si credono meglio affidati gli interessi liberali al principio elettivo, e difatti se si trattasse dei comuni maggiori, io non avrei difficoltà a consentire in questa massima, ma nei piccoli comuni la elezione del presidente della congregazione di carità commessa al Governo è per lo più una guarentigia di imparzialità, perchè esso, dietro informative venute da diverse parti, procede a tale scelta, e la fa, non secondo lo spirito che domina in una data maggioranza di un'assemblea, ma partendo da un principio superiore ai diversi partiti.

Io desidererei che la Commissione volesse addurre i motivi per cui stimò di attribuire la nomina del presidente, di cui si tratta, al Consiglio comunale, giacchè a me pare che nei piccoli comuni vada sempre più crescendo il pericolo della parzialità nell'elezione dei membri di coteste pie congregazioni.

Desidero inoltre sapere perchè la Commissione non prese nessuna precauzione affinchè le congregazioni di carità non cadessero interamente nelle mani dei sacerdoti come accade in moltissimi piccoli centri, dove tale istituto non si compone che di quattro membri.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento Michellini è appoggiato.

(E appoggiato.)

La Commissione l'accetta?

**MINGHETTI, relatore.** Essa tiene ferme le ragioni

del suo articolo: essa crede che il rinnovare annualmente il presidente sia un togliere quella tradizione degli affari che negli uffici è pur sempre necessaria.

Dall'altra parte non saprebbe convenire coll'onorevole Alfieri, che il Consiglio comunale commetta parzialità nella nomina del presidente della congregazione di carità.

La Commissione che cosa ha avuto in mira? Essa ebbe in mira di togliere al potere esecutivo la nomina del presidente delle congregazioni di carità, lasciandola... a chi? A chi elegge la congregazione di carità medesima, cioè al Consiglio comunale, il quale è più di ogni altro interessato all'andamento regolare di questa amministrazione.

La Commissione adunque insiste nella redazione del proprio articolo.

**MICHELINI.** L'unica obbiezione che ha fatto contro il mio emendamento l'onorevole relatore, è il timore che si distrugga quello spirito di tradizione negli affari delle opere pie, che io stesso riconosco essere utilissimo. I frequenti cambiamenti di amministratori sono nocivi, perchè i nuovi devono fare un tirocinio che non di rado torna a danno dei corpi amministrati.

Ma io dico che questo spirito di tradizione deve conservarsi non da uno dei membri delle congregazioni di carità, ma da tutta la congregazione. Parmi che già vi si provveda col progetto il quale stabilisce che le congregazioni di carità non si rinnovino integralmente, ma bensì per un quarto ogni anno. Che se si crede ciò non basti, io acconsento volentieri che la rinnovazione si faccia non ogni anno, ma ogni biennio.

Del resto mi sembra che lo spirito di tradizione debba conservarsi non da uno dei membri, ma dal corpo intero.

Che attualmente i presidenti delle congregazioni esercitino molta influenza, che questa influenza alcune volte sia dannosa, lo dicano coloro che di queste cose hanno pratica.

Credo quindi dovere insistere nel mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento del deputato Michellini.

(Non è approvato.)

**BRUNET.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**BRUNET.** Propongo come emendamento la sostituzione dell'articolo redatto dal Ministero.

**PRESIDENTE.** Ne do lettura:

« Il presidente è nominato dal Re sulla proposta del ministro dell'interno, e sta in ufficio quattro anni.

« Gli altri membri sono eletti dal Consiglio comunale nella tornata d'autunno; è ad essi applicabile l'articolo 5; assumono l'ufficio appena eletti; si rinnovano per quarto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

« Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso è determinata dall'anzianità. »

**BATTAZZI, ministro per l'interno.** Dovrei accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Brunet in quantochè non viene che a riprodurre la proposta fatta dal

TORNATA DEL 23 GIUGNO

Ministero, ma lo dico sinceramente, allo stato attuale delle cose io credo essere più conveniente che la nomina del presidente sia lasciata ai comuni e che così il potere esecutivo sia esonerato delle cure che gli cagionano cosìfatte elezioni.

Certo se si dovesse discutere quello che intrinsecamente sia più opportuno farsi, come ritenni più conveniente nel 1859, io inclinerei anche oggidì a credere essere miglior consiglio che questa nomina sia lasciata al potere esecutivo, appunto perchè, come accennava l'onorevole Alfieri, sarebbe meno soggetta a quelle influenze locali, cui necessariamente saranno sottoposte le deliberazioni dei Consigli comunali; ma a fronte di questo vantaggio vi è un altro inconveniente grandissimo, cioè, che è impossibile che trattandosi di eleggere i presidenti in tutte le congregazioni di carità del regno d'Italia quale è attualmente composto, e come speriamo che lo sarà quando l'Italia sarà veramente una egli è impossibile, dico, che il Governo possa avere precisa contezza nelle singole località di quello che maggiormente convenga di fare a tale riguardo, e quando anche egli per mezzo dei suoi agenti potesse ottenere queste notizie, egli è manifesto che la sola nomina di presidente della congregazione porta un'occupazione grandissima, epperò quando il Ministero non volesse realmente in modo coscienzioso procedere a questo esame, ne nascerebbero gravissimi inconvenienti.

Io quindi prego la Camera a non voler ammettere la mozione dell'onorevole Brunet, quantunque essa sia più conforme allà proposta che il Ministero stesso aveva fatta, ma invece ad accettare la redazione della Commissione, e lasciare che la nomina si faccia dai Consigli comunali, liberando così il Governo da molte noie e fastidi, senza che questi siano poi compensati da un'utilità maggiore, la quale come, ho detto, non si potrebbe conseguire.

**BRUNET.** Nel fare la proposta che fosse conservata la redazione dell'articolo del Ministero, io non era a ciò mosso dal desiderio di concentrare tutto nel Ministero e che dovesse così farsi giudice di tutti gli individui da nominarsi a presidenti delle congregazioni di carità. Ho inteso di fare una proposta la quale somministrasse al Governo il mezzo d'aver ingerenza nella nomina di questi presidenti. Il Governo non consiste tutto nel Ministero; il Governo si dirama per mezzo deisui agenti, col mezzo dei prefetti. Se queste nomine adunque si facessero dai prefetti, il Governo centrale non si sobbarcherebbe a operare egli stesso direttamente queste nomine, mentre intanto avrebbe in esse quella influenza che ognuno di noi ben può riconoscere essere utile in molte circostanze.

Le osservazioni poi fatte dall'onorevole presidente del Consiglio circa agl'inconvenienti che possono nascere dalla nomina dei presidenti fatta dai Consigli comunali dimostra abbastanza l'opportunità della mia proposta, la quale tende appunto ad ovviare a tali inconvenienti.

Parmi quindi che si potrebbe combinare l'articolo in modo da affidare la nomina dei presidenti non già direttamente al Ministero, ma ai prefetti.

**RATTAZZI, ministro per l'interno.** Allora si porta una variazione alla proposta contenuta nel progetto ministeriale. L'onorevole Brunet vorrebbe lasciare la nomina al Governo, cioè che seguisse con decreto reale; ma evidentemente il Ministero non può procedervi senza procacciarsi direttamente cognizioni ed informazioni. Diversamente esso non sarebbe più, direi così, che una macchina da firme. se non dovesse far altro che approvare le proposte dei prefetti.

**BRUNET.** È così.

**RATTAZZI, ministro per l'interno.** Pur troppo infatti è così, lo ammetto; ma è un fatto che non debb'essere legalizzato. Non si deve mettere il Ministero nella necessità di dovere unicamente stare a quanto le autorità locali gli suggeriscono, perchè, se egli viene ridotto a questa condizione, allora la responsabilità ministeriale non è che una questione di nome e non una realtà. *(Bene!)*

Non essendo dunque possibile che il Governo possa egli stesso prendere una personale cognizione di questi individui, egli è indispensabile che si lasci la nomina di questi presidenti alle autorità locali, ossia ai Consigli comunali, i quali sono quelli che eleggono le congregazioni di carità.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**BRUNET.** Stante le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Luzi.

**LUZI.** Io vorrei proporre un'aggiunta la quale credo che non ispiacerà, e sarebbe questa: che la nomina del presidente della congregazione di carità venisse approvata dalla deputazione provinciale. *(Rumori)*

**RATTAZZI, ministro per l'interno.** Mi pare che, attenendoci al sistema della legge, non debba la deputazione provinciale prendere ingerenza nella nomina degli amministratori. Le attribuzioni che le si affidano, secondo questa legge, sono semplicemente di tutela; ora, chi è tutore è meglio che non s'immischi nell'ordinamento del personale dell'amministrazione; è un potere superiore il quale non deve per nulla inframmettersi in tale bisogna.

Per ciò io credo che non convenga di dare alla deputazione provinciale questa ingerenza, la quale non sarebbe conciliabile colle altre attribuzioni che a lei sono delegate.

**LUZI.** Spiacerebbe al signor presidente che, invece della *deputazione provinciale*, si dicesse *il prefetto*?

*Voci.* No! no! Basta!

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione non può accettare neppure questo emendamento...

**LUZI.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Essendo ritirato l'emendamento, pongo ai voti l'articolo 28.

*(È approvato.)*

« Art. 29. Le congregazioni di carità amministrano tutti i beni in coerenza alla presente, tutti i beni devoluti genericamente ai poveri, in forza di legge, o quando

dal benefattore non sia determinato l'uso, opera pia o pubblico stabilimento, in cui favore abbia disposto, o qualora la persona incaricata di ciò determinare non possa o non voglia accettare l'incarico. »

Il deputato Grillenzoni ha proposto a codesto articolo 29 un emendamento così concepito :

« Le congregazioni di carità amministrano tutti i beni destinati genericamente a pro dei poveri in forza di legge; o quando nell'atto di fondazione non venga determinata l'amministrazione, opera pia o pubblico stabilimento, in cui favore abbia disposto; o qualora la persona incaricata di ciò determinare, non possa, o non voglia accettare l'incarico.

Potrà però il Consiglio comunale, a beneficio dei cui abitanti è fatto il lascito, proporre anche in tali casi l'istituzione di un'amministrazione speciale, seguendo le norme degli articoli 4 e 29. »

Invece del 29 sarà un altro articolo.

**GRILLENZONI.** Deve dire 25.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta questo emendamento ?

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione l'accetta, avvertendo soltanto che invece della parola *abbia*, sarà bene si dica *sia*, perchè trattandosi di fondazione è impersonale.

**GRILLENZONI.** Aderisco al cambiamento.

**PRESIDENTE.** Ritenuto questo cambiamento, pongo ai voti l'articolo 29 come fu proposto dall'onorevole Grillenzoni.

(È approvato.)

**LUZI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** A questo articolo 29 il deputato Gabrielli propone di aggiungere le seguenti parole:

« Le congregazioni di carità amministrano pure in conformità delle leggi e dei regolamenti i beni di quelle opere pie, la cui amministrazione in alcune provincie dello Stato fu ad esse congregazioni affidata da speciali decreti dei regi commissari straordinari. »

**GABRIELLI.** Io aveva fatto questa proposizione perchè la credeva necessaria a tutelare i diritti e la competenza di alcune, anzi direi di tutte le congregazioni di carità costituite nelle Marche dopo la pubblicazione della legge 20 novembre 1859.

**MICHELINI.** Chiedo di parlare.

**GABRIELLI.** Ma poichè dietro conferenza tenuta col l'onorevole relatore della Commissione sembra che ad assicurare questi diritti si potrà provvedere con un articolo transitorio, io non insisterò nella mia proposta.

Non posso tuttavia lasciare di far osservare alla Camera e all'onorevole Commissione come la redazione dell'articolo 29, quale è attualmente concepita, non sia chiara perfettamente, o almeno a tal segno da evitare presso i comuni e le congregazioni di carità qualunque mala intelligenza e litigio, ed io credo che sia importantissimo il redigere un articolo così fondamentale in modo da evitare gli inconvenienti, che testè ho accennati, in questo ordinamento delle opere pie che è argomento nuovo e vitale per molti luoghi; quindi ritirando

l'emendamento che aveva proposto, mi limiterei a pregare la Commissione di voler prendere in considerazione una migliore dicitura dell'articolo anzichè un'aggiunta. Io sottopongo questa proposta per sentire se la Camera l'accolga, e poi la passerò alla Commissione. Io direi:

« Le congregazioni di carità amministrano:

« 1° Tutti i beni destinati genericamente a pro dei poveri in forza di legge o di disposizione testamentaria;

« 2° I beni o pie opere di cui non esiste amministrazione propria istituita dalle tavole di fondazione, da speciali regolamenti in vigore, o da antiche consuetudini;

« 3° Quei lasciti nei quali il benefattore non abbia determinato l'uso, o il pubblico stabilimento a cui sono devoluti, o qualora la persona incaricata di ciò determinare non possa o non voglia accettare l'incarico;

« 4° Finalmente i beni o pii istituti affidati ad esse da speciale decreto. »

Io prego la Camera di osservare che quest'ultimo aliena dell'articolo è in perfetta relazione con quanto la Camera ha stabilito all'articolo 21, e su cui ha dato delle spiegazioni l'onorevole relatore della Commissione; perchè, quando sorgeva il dubbio che, sciogliendosi certe antiche amministrazioni, si dovesse per massima dal Governo affidare temporaneamente alle congregazioni di carità l'amministrazione di essi istituti, l'onorevole relatore disse appunto che non voleva che questo si mettesse per obbligo; ma era da presumersi che in molti casi il Governo l'avrebbe affidata temporaneamente alle congregazioni di carità, e non si escludeva che in certi casi venisse loro affidata stabilmente. Ora, se questo caso può accadere (tralasciando di notare che possa già essere accaduto), io reputo che noi nel parlare della costituzione delle congregazioni di carità dobbiamo prevedere questo caso che, oltre la specie di beni espressi nei numeri 1, 2 e 3 occorranno certi altri attribuiti da speciale decreto.

Io credo che così noi saremo davvero in coerenza con quello che si è detto all'articolo 24.

Se poi la Commissione si opponesse a questa mia spiegazione, allora io mi riservo di dire una ragione anche di più convincente, perchè non si possa a meno di spiegare.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Gabrielli di considerare che oramai l'articolo 29 è votato, che le tre prime parti dell'articolo che egli ora proporrebbe sono comprese, sotto altra forma, in quell'articolo, e quindi non potrebbero più venire in discussione. Se poi egli del suo numero quarto vorrà fare un articolo separato, lo sottoporrorò alla discussione ed ai voti.

**GABRIELLI.** Domando scusa; io non so come ella intenda che questo articolo sia votato, mentre non si è discusso che sull'emendamento del deputato Grillenzoni.

**PRESIDENTE.** Non solo fu discusso l'articolo 29, ma posto ai voti ed approvato.

**GABRIELLI.** L'emendamento Grillenzoni è stato votato e non l'articolo.

TORNATA DEL 23 GIUGNO

**PRESIDENTE.** Appunto l'emendamento del deputato Grillenzoni veniva a surrogare l'articolo 29 della Commissione; e ciò ho accennato espressamente nel porre ai voti l'emendamento che fu approvato.

**GABRIELLI.** Allora io proporrei che in separato articolo si stabilisse quella spiegazione che mi sembra tale da non doversi trascurare.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Commissione se accetterebbe che si dicesse:

« Le congregazioni di carità amministrano anche i beni dei pii istituti. »

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione credette di provvedere a ciò che desidera l'onorevole Gabrielli col l'articolo 32 delle *Disposizioni transitorie*, e darà allora tutte quelle spiegazioni che egli desidera su questa materia, ma non crede di poterne ammettere qui la discussione perchè si tratta ora della legge fondamentale, e quella parte a cui accenna il preopinante, tratta di disposizioni particolari ad alcune provincie.

Spero che dopo questa dichiarazione egli aspetterà a riproporre il suo emendamento all'articolo 32.

**GABRIELLI.** Mi acquieto a questa dichiarazione.

**LUZI.** Oltre agli attributi accordati dall'articolo 29 alle congregazioni di carità, pregherei la Commissione che fosse data la sorveglianza alle congregazioni di carità locali, in quei paesi che non sono capoluoghi di provincia, ed ai Monti di pietà ed ai Monti frumentari.

L'operato che riflette tali istituzioni non si può verificare se non da coloro che si trovano sulla faccia del luogo, quindi non può farlo la deputazione provinciale che non si troverà mai presente al momento opportuno.

Pregherei quindi la Commissione di aderire a che nel regolamento sia stabilito che la sorveglianza di queste tre categorie di luoghi pii sia affidata alle congregazioni di carità comunali, dipendenti in ciò dalla deputazione provinciale, altrimenti questa non potrà sorvegliare queste varie opere pie così diverse nell'indole loro.

**MINGHETTI, relatore.** Trattandosi d'una domanda relativa al regolamento, e il regolamento dovendo essere fatto dal ministro dell'interno, la Commissione non ha voce in capitolo.

Il ministro dell'interno terrà conto delle osservazioni dell'onorevole Luzi quando le ravvisi opportune e in armonia colla legge.

**LUZI.** Domanderei un cenno favorevole in proposito al ministro dell'interno.

**RATTAZZI, ministro per l'interno.** Non posso prendere in questo momento un impegno su quello che conviene fare riguardo ai Monti frumentari. È questa una questione ardua, intorno alla quale occorrono degli studi.

L'impegno che ora assumo si è quello di occuparmi della questione e d'introdurre nel regolamento quelle disposizioni le quali valgano a tutelare i Monti frumentari e a far sì che possano essere utili al paese.

**PRESIDENTE.** Il deputato Pisanelli propone che si aggiunga: « Le congregazioni di carità amministrano eziandio quei beni i quali per qualunque ragione non abbiano al presente un'amministrazione particolare. »

Il deputato Pisanelli ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**PISANELLI.** Dirò le ragioni che mi hanno spinto a questo proposito, le quali, benchè derivino dalla condizione delle provincie napoletane, credo possano tuttavia applicarsi alle condizioni in cui altre provincie si trovano.

Nelle provincie napoletane la maggior parte degli speciali istituti di beneficenza e di opere pie furono rovesciati dal Governo francese, e furono in ciascun comune istituite alcune Commissioni amministrative di beneficenza locale.

Queste amministrazioni furono mantenute dal decreto del 1816 e regolate da altre disposizioni del 1830. Solamente nel 1816 si tolsero alle Commissioni locali di beneficenza le confraternite e quegli antichi istituti l'amministrazione dei quali era stata affidata ad ecclesiastici.

Però, o signori, se questa nuova legge ora s'installasse nelle provincie napoletane, questa nuova legge colla quale si richiamano in vigore le antiche istituzioni, gli antichi regolamenti; se ciò seguisse, noi verremmo a rovesciare tutte le amministrazioni di beneficenza che ora si trovano in ciascun comune e verremmo a richiamare in vigore le antiche amministrazioni, gli antichi istituti, le antiche fondazioni già da mezzo secolo abolite e distrutte.

Come dunque dovranno regolarsi quelle amministrazioni le quali, benchè per la loro fondazione avessero un indirizzo speciale e potessero riguardarsi, a senso di questa legge, come amministrazioni particolari, nondimeno hanno del tutto smarrita questa loro destinazione?

Se a ciò non si provvedesse, si scomporrebbero tutte le Commissioni di beneficenza, gettando questo ramo dell'amministrazione in un caos. Nè credo che si possa portar pieno riparo a questo disordine, a questo scompiglio con l'articolo messo questa mane dalla Commissione nelle *Disposizioni transitorie*, perchè in quell'articolo è stabilito solamente che le Commissioni di beneficenza, che ora ci sono in qualche comune, siano surrogate temporaneamente dalle congregazioni di carità, ma è fatta facoltà al Governo di richiamare in vigore gli antichi istituti e le antiche fondazioni; cosicchè non sarebbe che un passaggio temporaneo dalle Commissioni particolari alle congregazioni di carità per riveder sorgere quelle disposizioni che già da molti anni erano trasandate e che erano state nel regno fin dal 1805 del tutto sepolte.

Nè, o signori, può fare ostacolo l'articolo 4, perchè quell'articolo parla di istituzioni e di amministrazioni di opere pie alle quali non sia provveduto. Qui invece io accenno ad istituzioni, alle quali era provveduto, ma che sono venute del tutto a mancare.

Signori, io immagino le difficoltà. La prima muoverà forse dal deputato Alfieri, il quale si mostrava tenero delle tradizioni.

Rispettiamo le tradizioni finchè esse esistono; ma

quando queste tradizioni sono del tutto annullate e spente, non bisogna crearle e farle risorgere.

Forse il relatore dirà: si rispetti la volontà del fondatore.

Si rispetti questa volontà, finchè è in vigore; ma quando essa è venuta meno da moltissimi anni, io non credo che si possa risuscitare. Se quei testatori, i quali disposero nel secolo XVIII, disponessero oggi nuovamente dei loro beni, io non credo che darebbero ai loro beni quella medesima destinazione che diedero in passato.

Dirà l'egregio relatore della Commissione: ma rispettate la libertà. Certamente la libertà deve rispettarsi, anche quando si abusa delle proprie sostanze; ma risponderò all'egregio relatore della Commissione: c'è un altro principio che noi dobbiamo rispettare, e che è al disopra della libertà; questo principio è la civiltà. La civiltà è la somma di tutti i principii, è un fatto in cui tutti i principii si accentrano. Riconosceremmo noi oggi, rispetteremmo la libertà di farsi schiavo?

Io non posso dunque credere che la Commissione vorrà invocare la libertà di un testatore, il quale ha disposto nel secolo passato, quando questa volontà è stata già annullata da leggi, quando questi beni si sono addetti alla carità pubblica, per richiamare in vigore questi beni sotto una destinazione la quale è difforme assolutamente dalla civiltà.

Per queste ragioni insisto nel mio emendamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Pisanelli, ma non già per le obiezioni da lui supposte e validamente propuguate. In verità parmi che egli abbia attribuito all'onorevole mio collega Allievi dei pensieri assai lontani da quelli che egli ha sostenuto. La ragione per la quale noi respingiamo l'emendamento del deputato Pisanelli si è che noi crediamo d'aver efficacemente provveduto a ciò che può esservi di giusto nei suoi desiderii. Diffatti nell'articolo 34 proposto dalla Commissione si è detto che nelle provincie meridionali le Commissioni comunali di beneficenza saranno surrogate dalle congregazioni di carità. Ma non ci siamo fermati a questo punto, abbiamo fatto un passo più oltre, abbiamo detto che queste congregazioni di carità continueranno ad amministrare temporaneamente anche le opere pie speciali concentrate nelle mani delle Commissioni di beneficenza sino a che non sia provveduto con reali decreti; e quindi per il periodo transitorio non vi è nulla a temere. L'onorevole Pisanelli però teme la ricostituzione delle antiche amministrazioni che cessarono sino dal secolo passato. Tale non è il concetto della Commissione, nè suonano così le sue parole. L'amministrazione rimarrà nelle mani delle congregazioni di carità sino a che, a proposta delle deputazioni provinciali, siasi con decreto reale provveduto alla costituzione (e noti che non abbiamo detto alla ricostituzione, abbiamo detto pensatamente alla costituzione) delle amministrazioni speciali delle

opere pie a norma dell'articolo quarto. Che cosa avverrà adunque? Che le deputazioni provinciali studieranno questa materia, esamineranno quali sono le opere pie speciali che devono essere costituite, che debbono avere, secondo il principio informativo della legge, un'amministrazione separata, e faranno questa proposta al Governo. Ma fino a che quella proposta non sia fatta, fino a che il Governo non l'abbia approvata rimarrà l'amministrazione nelle mani delle congregazioni di carità.

E v'ha di più. Noi, per evitare qualunque possibile interpretazione erronea, abbiamo messo nell'articolo 35 che « non s'intenderanno in alcun caso richiamate in vita le amministrazioni speciali che esistevano nelle diverse provincie sotto i cessati Governi. » A me pare che dopo questi articoli non vi sia più a temere nessuno dei pericoli che accennava l'onorevole Pisanelli. Ma introducendo nell'articolo della legge l'emendamento che egli ha proposto, si andrebbe precisamente a sovvertire il principio dell'articolo 4 che è il fondamento della legge. Quell'articolo nel secondo capoverso dice: « Quando venga a mancare l'amministrazione di un'opera pia, sarà provveduto con decreto reale, » ora egli vorrebbe dire: « quando venga a mancare l'amministrazione di un'opera pia, sarà data alla congregazione di carità la facoltà di provvedervi. » Ora, se noi accettassimo questo emendamento, egli è come se distruggessimo la seconda parte dell'articolo 4.

Se dunque all'onorevole Pisanelli non paressero abbastanza chiare quelle *Disposizioni transitorie* che noi pure riteniamo chiarissime, gli saremo ben grati se ci saprà dare qualche suggerimento che le renda anche più evidenti, ma respingiamo assolutamente qualunque modificazione la quale contraddica e perturbi l'armonia della legge medesima.

**PISANELLI.** Dopo queste dichiarazioni, le quali io accetto in quanto sono conformi al concetto da me proposto, rimane solo la questione se si debba dare la facoltà al Governo di ricostituire le opere pie. In conseguenza, accettando queste dichiarazioni, io limiterò le mie osservazioni sull'articolo 34 delle *Disposizioni transitorie*.

**PRESIDENTE.** Non essendoci altra proposta su questo articolo, si procede alle *Disposizioni transitorie*.

« Art. 30. Le opere pie che non abbiano a termini delle leggi anteriori trasmesso al prefetto l'inventario di cui all'articolo 9 della presente, dovranno entro un anno uniformarsi alla disposizione dell'articolo medesimo, trasmettendo ad un tempo una esatta relazione sull'origine e sull'oggetto della istituzione, sul modo col quale si provvede al suo mantenimento ed alla sua amministrazione, come pure sull'attuale sua condizione. »

Non essendovi opposizioni, s'intenderà approvato.

(È approvato.)

« Art. 31. Nelle antiche provincie, nella Lombardia e nei Ducati rimarrà in vigore l'articolo 35 della legge 20 novembre 1859, per quanto non fosse ancora compiuto nella sua esecuzione.

TORNATA DEL 23 GIUGNO

« Rimarranno ancora in vigore le disposizioni del decreto dittatoriale 27 novembre 1859 circa gli ospizi civili di Parma e Piacenza. »

(È approvato.)

« Art. 32. Nelle provincie già pontificie, là dove le opere pie furono per decreti dei governatori e commissari straordinari già riunite insieme sotto una sola amministrazione, questa sarà surrogata da amministrazioni speciali di ciascuna opera pia, e dalle congregazioni comunali di carità esistenti a norma degli articoli 27 e 29.

« Le nuove amministrazioni speciali saranno costituite con decreto reale, sentita la deputazione provinciale, a norma dell'articolo 4. Le congregazioni di carità saranno formate a norma degli articoli 27 e 29. Fino a che non siasi a ciò provveduto, le amministrazioni di cui sopra continueranno nelle loro funzioni.

« Potrà però la deputazione provinciale, sentiti i Consigli comunali, proporre ed ottenere, mediante decreto reale, che le opere pie già riunite, rimangano o per analogia di scopo, o per ragioni economiche, in tutto o in parte sotto una sola amministrazione. »

Il deputato Minghetti ha facoltà di parlare.

**MINGHETTI, relatore.** La redazione che era proposta in quest'articolo è stata modificata per rispondere ad un'obbiezione dell'onorevole Gabrielli, il quale faceva osservare che le congregazioni speciali di carità, sono già state istituite nelle provincie ex-pontificie a norma di legge. Egli temeva che la locuzione da noi introdotta potesse aver virtù di sciogliere di nuovo queste congregazioni e di obbligare il Consiglio ad una nuova nomina.

Ci sembra che questo dubbio ora sia tolto, e noi non possiamo dubitare, che le elezioni essendosi fatte regolarmente a termini di leggi, quelle congregazioni rimangono in vigore.

**GABRIELLI.** Io sono disposto ad acquietarmi facilmente alle dichiarazioni pronunziate dall'onorevole relatore della Commissione; se non che non trovo ben spiegata una parte importante che può riferirsi al diritto ed alla competenza di quelle congregazioni di carità.

Come la Camera ben deve conoscere, esse sono state, direi, le eredi universali delle amministrazioni d'ogni specie delle opere pie che esistevano nelle Romagne; lo sono state perchè i commissari Valerio e Pepoli, ed il governatore delle Romagne vi crearono alcune Commissioni di beneficenza le quali amministrassero ogni sorta di opere pie.

Quando fu pubblicata nell'Umbria, nelle Marche e nell'Emilia la legge 20 novembre 1859 non esistevano in quelle provincie altre amministrazioni delle opere pie che le sopraddette create dai commissari straordinari; perciò, abolendosi tali Commissioni di beneficenza o congregazioni create dai commissari straordinari, sarebbe mancato totalmente chi amministrasse tutte quelle opere pie; perlocchè le novelle congregazioni legalmente e regolarmente istituite in seguito alla pub-

blicazione dell'anzidetta legge dovettero per necessità assumere l'intera amministrazione di queste opere pie. Nè l'assunsero già arbitrariamente, o direi quasi per una necessità straordinaria di tutela, ma anzi dietro espresse dichiarazioni e risposte del Ministero ai quesiti che gli furono messi.

Io ora non stimo opportuno di entrare a discutere sui particolari che possano dimostrare il poco accorgimento adoperato dal funzionario che allora teneva la direzione dei comuni e delle opere pie nel Ministero dell'interno nel fare quelle dichiarazioni; anzi io credo che, per quanto sia discutibile il tenore di quelle dichiarazioni, l'utilità e la necessità politica richiedessero in massima di procedere a quel modo.

A me importa soltanto di constatare questo punto: che le congregazioni di carità, quali esistono attualmente nelle Marche, nell'Umbria e nelle Romagne, elette dietro la promulgazione della legge 20 novembre 1859 in esse eseguita, tengono legalmente e con tutto il diritto l'amministrazione di tutti quei beni di opere pie che esistono nei rispettivi comuni: io però non riuco di aderire alle modificazioni proposte dall'onorevole relatore della Commissione, purchè egli mi dichiari che non solo s'intenda che queste congregazioni di carità non debbano essere sciolte, ma neppure per massima abbiano a perdere la competenza, il diritto di amministrazione che loro spetta su tutte quelle opere pie, salvo sempre e ben inteso (e in ciò sono d'accordo colla Commissione) che la deputazione provinciale, tutrice di queste opere pie, indettandosi coi Consigli comunali che sono i veri interessati nel buon andamento delle opere pie, propongano quanto prima, con o senza un termine fisso, la separazione di quei pii istituti che per la loro entità o per la loro analogia con altri sia necessario ed utile di sceverare del tutto dall'amministrazione generale di queste congregazioni di carità, e costituire sotto direzione separata.

Con ciò noi avremo conservato il rispetto dovuto a corpi costituiti regolarmente, e raggiungeremo lo scopo che si è proposto la Commissione nell'articolo e nelle basi fondamentali dell'odierna legge.

Io aveva preparato in questo senso anche un'altra modificazione; ma quando la Commissione convenga nelle sentenze da me ora chiaramente espresse, sono disposto ad acquietarmi alla redazione da essa proposta.

**MINGHETTI, relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**MINGHETTI, relatore.** Mi duole di dover riprendere la parola, ma non debbo e non posso lasciar che l'onorevole Gabrielli rimanga in una illusione rispetto alla portata delle nostre parole. Qui vi sono due questioni; la questione se le congregazioni di carità che sono state nominate regolarmente secondo la legge 20 novembre 1859, applicata in quelle provincie, debbano rimanere; ed io ho dichiarato che debbono rimanere, e non credo che vi sia alcuna ragione per scioglierle e procedere ad una seconda elezione; vi è poi la questione sulla com-

petenza di queste congregazioni di carità, e su questo punto io credo che siamo discordi. Ciò che l'onorevole Gabrielli vuole per massima, noi lo ammettiamo per eccezione, e quanto egli vuole per eccezione noi lo ammettiamo per massima. E mi spiego.

La legge attuale pone per fondamento la specialità delle opere pie. È inutile che io venga a ripetere le ragioni di ciò, lo abbiamo discusse molte volte, e ripetendole sarei prolisso senza alcun pro. Basti il tener fermo che la legge attuale vuole la specialità delle amministrazioni delle opere pie. Bensì in alcuni casi, per analogia di scopo e per ragioni economiche, può convenire di tenere riunite diverse opere pie sotto una sola amministrazione. E quando ciò si desidera, laddove le opere pie già furono riunite insieme, e a proposta della deputazione provinciale, è ragionevole il consentirvi; ma che si voglia ammettere in massima generale il concentrazione delle opere pie tutte quanto in mano delle congregazioni di carità questo è quello che noi non possiamo ammettere, perchè sarebbe rovesciare interamente il principio della legge.

Se dunque l'onorevole Gabrielli si contenta della dichiarazione rispetto alle congregazioni di carità esistenti a tenore di legge; se accetta quell'inciso dell'articolo 32, nel quale è fatta facoltà alla deputazione provinciale di proporre che taluna fra le opere pie già riunite rimangano per analogia di scopo o per ragioni economiche nelle mani di una sola amministrazione, la Commissione non ha alcuna difficoltà; ma se egli in massima vuole che si stabilisca il concentrazione delle opere pie in mano delle congregazioni di carità, la Commissione rifiuta assolutamente questa proposta; ed è vano che io ritorni sulle ragioni del rifiuto, ma sarebbe il disfare incidentalmente quell'edificio che da cinque giorni stiamo penosamente elaborando.

**SANGUINETTI.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**SANGUINETTI.** Io credo che l'emendamento dell'onorevole Gabrielli non si possa discutere, perchè la questione è decisa, e per me fu decisa all'articolo 4, nel quale si dice chiaramente che le opere pie speciali saranno amministrate dai corpi morali, dai Consigli, direzioni od individui istituiti dalle rispettive tavole di fondazione, o dagli speciali regolamenti in vigore, o da antiche loro consuetudini.

Ora, secondo l'onorevole Gabrielli i commissari regi nelle Marche, i quali avevano non solo potere esecutivo, ma pure legislativo, hanno fatto delle leggi con cui crearono delle amministrazioni di quelle opere pie. Or bene, quelle leggi sussistono, non sono distrutte da questa legge, anzi sono confermate da quest'articolo 4.

Per conseguenza ciò che egli desidera l'ha perfettamente conseguito; quindi non so perchè egli voglia insistere su questa questione, e si debba prolungare la discussione.

**GABRIELLI.** Io non ho mai avuto intendimento di prolungare questa discussione già anche troppo pro-

tratta. Però sono nella necessità d'insistere; io mi tacerai e piegherei interamente alla proposta della Commissione, quando essa dichiarasse ciò che l'onorevole Sanguinetti nella sua mozione d'ordine ha espresso: quando s'intenda che le congregazioni di carità delle Marche, nell'Umbria e nelle Romagne conservino in massima quell'amministrazione che loro è stata affidata in forza dei decreti del commissario regio Valerio, io non ha altro da aggiungere.

**MICHELINI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta?

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione ha già dichiarato il suo intendimento, e non aggiunge altro.

**MICHELINI.** Io credo che l'onorevole Sanguinetti male si apponga nella sua interpretazione delle parole degli speciali regolamenti, che trovansi nell'articolo 4; basta la lettura di quell'articolo per vedere che non vi si parla di leggi o regolamenti i quali siano fatti dal Governo, ma bensì dai regolamenti fatti dalle stesse amministrazioni delle opere pie, i quali nulla hanno che fare colla questione che attualmente ci occupa.

**SANGUINETTI.** Domando la parola.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Il deputato Sanguinetti insiste nella sua mozione d'ordine?

**SANGUINETTI.** Sì...

*Voci.* No! La ritiri!

**SANGUINETTI.** La ritiro.

**GABRIELLI.** Domando la parola.

Io proporrei che, a migliore intelligenza di tutto, si riducesse l'articolo transitorio 32 a questi termini. Se la Camera, che non ho importunato mai colle mie parole, vuol prestarmi benevola attenzione, io credo con questa redazione di non ferir la massima giustamente stabilita dalla Commissione referente: che cioè non si debbano concentrare tutte le opere pie nelle congregazioni di carità, e nello stesso tempo vengano a tutelarsi quelle opere pie delle Marche, dove (mel consentirà anche l'onorevole ministro dell'interno) non è giusto nè prudente, nello spazio appena di due anni, perturbare totalmente la composizione dei corpi che amministrano le opere pie. Questo è, credo, desiderio e convinzione nelle autorità e nelle oneste persone di quei luoghi; e questo motivo, oltre gli addotti precedentemente, diè causa al mio discorso.

Direi adunque nell'articolo 32:

« Nelle provincie ex-pontificie, dove, per effetto dei decreti dei governatori e dei commissari straordinari, esistano ancora riuniti in Commissione di beneficenza e affidati alle congregazioni di carità legalmente esistenti, taluni istituti pii che per analogia di scopo o per ragioni economiche giovi costituire separatamente o riunire ad altre amministrazioni, la deputazione provinciale, sentito il voto del Consiglio comunale, invocherà la provvisione, mediante decreto reale. »

Io credo che con ciò non sarebbe lesa la massima che la congregazione di carità per regola non possa riunir tutto, e sarebbero in pari tempo rispettati i diritti



acquisiti da quelle provincie. Io protesto che nasceranno disordini gravi se si ritornerà a disfare quanto colà si è fatto, poichè moltissimi erano gli abusi in quelle provincie, che le nuove congregazioni di carità si sono date a tutt'uomo ad estirpare. Se si scompiglierà nuovamente l'iniziativa patriottico e difficile lavoro, io non so se sarà possibile di ottenere quel vantaggio che le città ne attendevano, che è aspettato ansiosamente da quelle popolazioni, e che già in taluni luoghi s'incominciava a sperimentare.

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione non può accettare questa redazione. Del resto ciò che propone l'onorevole Gabrielli è sempre lo stesso. Egli vuole per massima ciò che noi vogliamo per eccezione. Creda a me che non nascerà nessuna perturbazione, nè mali nuovi in quelle provincie per tal motivo, quando non vi sia improvviso mutamento, quando le congregazioni di carità rimanessero contemporaneamente amministratrici delle opere pie, finchè la deputazione provinciale proponga quali sono quelle che conviene tenere riunite in modo stabile e definitivo. Egli vuole che si dica che la deputazione provinciale proporrà quelle fra le opere pie che si debbono separare. Ma, mentre l'effetto è lo stesso, la locuzione urta col principio fondamentale della legge. Ora dico francamente, se egli si propone uno scopo pratico, credo che l'otterrà nel modo che noi proponiamo; se poi vuole assolutamente invertire la formula fondamentale della legge, in questo caso la Commissione deve rifiutarsi a tale mutamento.

**LUZI.** Domando la parola.

*Voci.* Ai voti!

**LUZI.** Non faccio che aderire alle ragioni emesse testè dall'onorevole relatore. Quando io dico perchè, essendo anch'io di quelle provincie, e conoscendo la loro posizione, non posso ciò non ostante dividere tutti i timori affacciati dall'onorevole Gabrielli, i quali però sarebbero in parte veri, se la Commissione non fosse discesa a quelle concessioni che ha fatto.

**GABRIELLI.** Domando la parola.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento del deputato Gabrielli sia appoggiato.

(È appoggiato.)

**GABRIELLI.** Quando si prenda atto dell'emendamento che io avevo proposto, e che senta tali dichiarazioni non rifiutate dalla Commissione, anzichè veder ricusata la mia proposta, io mi acquietterò all'articolo quale era stato redatto ultimamente.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole relatore di dirmi se intende che debbano essere ommesse le parole dopo quelle che dicono: *surrogate da amministrazioni speciali...* perchè, da quanto mi fu detto, ieri nella Commissione...

**MINGHETTI, relatore.** Parmi che ciò non muta niente. Il senso resta lo stesso. L'amministrazione unica sarà surrogata o da amministrazioni speciali o dalle congregazioni comunali di carità. Quando dice che le nuove amministrazioni speciali saranno nominate a norma

dell'articolo 4, non veggio differenza. Pertanto io accetto l'emendamento, ritenendo che il concetto è sempre identico.

**PRESIDENTE.** Dunque colla cancellazione delle parole: *di ciascun'opera pia* pongo ai voti l'articolo 32 nei termini nei quali ne ho dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 33. Nelle provincie toscane le amministrazioni esistenti saranno conservate a norma dell'articolo 4, e sarà provveduto pel rimanente alla formazione delle congregazioni di carità, secondo gli articoli 27 e 29.

« Sino a che non siano create le deputazioni provinciali permanenti la tutela delle opere pie rimarrà alla prefettura. »

**MINGHETTI, relatore.** Alcuni nostri colleghi toscani hanno mosso dubbio se questo articolo basta per indicare che nulla è innovato in ciò che riguarda le partite inscritte nel bilancio dello Stato per sussidi alle opere pie. Io credo che non possa nascere dubbio che il bilancio dello Stato per rapporto alle opere pie non è punto alterato.

**BATTAZZI, ministro per l'interno.** Qui non si tratta di una legge di dotazione delle opere pie, nè di accertare quale sia ora il patrimonio loro; si tratta di una legge che ordina le amministrazioni delle opere pie: epperò, qualunque siano le disposizioni delle altre leggi relative al patrimonio delle opere pie, rimangono perfettamente intatte.

Allora soltanto che verrà la discussione del bilancio e delle altre leggi che si riferiscono al patrimonio di questi istituti, potrà vedersi quali siano le norme a tenersi al proposito.

**PRESIDENTE.** Se non c'è opposizione, s'intenderà approvato l'articolo 33.

(La Camera approva.)

« Art. 34. Nelle provincie meridionali i Consigli degli ospizi saranno disciolti, e subentreranno ad essi le deputazioni provinciali in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

« Saranno disciolte parimente le Commissioni comunali di beneficenza, e saranno surrogate a norma degli articoli 27 e 29. Queste però continueranno ad amministrare temporaneamente anche le opere pie speciali che erano concentrate nelle mani delle Commissioni comunali di beneficenza, sino a che, a proposta delle deputazioni provinciali, siasi con decreto reale provveduto alla costituzione delle amministrazioni speciali delle opere pie a norma dell'articolo 4.

« Sino al 1° gennaio 1865 i ratizzi imposti alle opere pie continueranno a percepirsi dalla deputazione provinciale ai soli oggetti seguenti: 1° pagamento degli impiegati addetti ai Consigli degli ospizi, i quali potranno essere obbligati a prestar l'opera loro alla deputazione provinciale; 2° pagamento delle pensioni di diritto per quanto manca sulle rendite inscritte in testa dei Consigli degli ospizi le quali passano alle deputazioni provinciali; 3° sussidi fissi agli stabilimento d'interesse circondariale, provinciale e consortile; 4° sussidi



fissi ad individui, con facoltà alla deputazione provinciale di rivederne ed emendarne l'elenco.

« I Consigli provinciali nella sessione del 1865 determineranno i modi coi quali provvedere agli oggetti sovraindicati. Le deliberazioni relative a tale materia dovranno ricevere speciale approvazione governativa.

« Il ratizzo generale imposto alle opere pie per il fondo a beneficio del morotrofo di Aversa e dell'istituto di San Nicola alla Strada, passerà col 1° gennaio 1865 a carico del bilancio dello Stato sino a che sia diversamente disposto.

« Le amministrazioni o governi delle opere pie che, secondo le leggi precedenti dipendevano direttamente dal ministro dell'interno, dipenderanno dal prefetto della provincia dove l'opera pia ha sede, sentita la deputazione provinciale. Sarà presentata in appresso una legge speciale per la costituzione definitiva delle opere pie medesime. »

**CRISPI.** Chiedo di parlare.

*Un altro deputato.* Chiedo di parlare.

*Voci.* A domani!

**CRISPI.** Nulla ho da opporre a questo articolo. Vorrei solo farvi una semplice aggiunta, e spero che tanto la Commissione quanto il Ministero vorranno accoglierla favorevolmente.

Nell'ultimo alinea è detto:

« Le amministrazioni o governi delle opere pie che secondo le leggi precedenti dipendevano, ecc. »

Or bene, io propongo che si dicesse:

« Le amministrazioni o governi delle opere pie che secondo le leggi o i decreti precedenti dipendevano, ecc. »

Lasciando il rimanente come è proposto dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Mi pare che non possa esservi difficoltà.

**CRISPI.** Certi mutamenti introdotti nell'amministrazione delle opere pie, vennero introdotti anche per decreti reali.

Nel Napoletano e nella Sicilia vi era di più. Si facevano mutazioni anche con semplici rescritti reali, i quali statuivansi per semplice arbitro ministeriale, malgrado che apparissero fatti in nome del Re. Or parmi necessario che in vista di cotesti casi, la legge oggi provveda con una formola più ampia.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta?

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione non ci vede difficoltà.

**RATTAZZI, ministro per l'interno.** Credo che sia perfettamente inutile quest'aggiunta, perchè si vede chiaramente dalle espressioni dell'articolo che le amministrazioni delle opere pie che dipendevano direttamente dal ministro per l'interno dovranno dipendere dal prefetto della provincia in cui trovasi l'opera pia, qualunque sia la causa per cui presentemente dipendono dal ministro dell'interno. Se l'onorevole Crispi desidera che si dia questa spiegazione, non ho alcuna difficoltà; ma allora, forse, sarebbe necessario che si dicesse anche: *o per consuetudine.* Mi pare che sarebbe meglio dire:

« tutti gli istituti che dipendono attualmente dal ministro dell'interno saranno sottoposti al prefetto. »

**CRISPI.** Si potrebbe dire: *per disposizioni precedenti...*

**RATTAZZI, ministro per l'interno.** Oltre ai decreti vi sono delle consuetudini; quindi, se parliamo dei decreti, dobbiamo pur far cenno delle consuetudini.

**CRISPI.** Sì, signore.

**PRESIDENTE.** Pare che il modo più semplice sarebbe di dire: *che attualmente dipendono.*

Si direbbe: « le amministrazioni o governi delle opere pie che attualmente dipendono direttamente dal ministro dell'interno dipenderanno dal prefetto delle provincie dove l'opera pia ha sede, ecc. »

*(Parecchi deputati domandano la parola.)*

La parola spetta al deputato Imbriani.

**IMBRIANI.** Io proporrei una modificazione brevissima al secondo capoverso. Si dice:

« Saranno disciolte parimenti le Commissioni comunali di beneficenza, e saranno surrogate dalle congregazioni di carità a norma degli articoli 27 e 29. Queste però continueranno ad amministrare temporaneamente anche le opere pie speciali che erano concentrate nelle mani delle Commissioni comunali di beneficenza sino a che, a proposta delle deputazioni provinciali, siasi con decreto reale provveduto alla costituzione delle amministrazioni speciali delle opere pie a norma dell'articolo 4. »

Invece di: *a proposta delle deputazioni provinciali,* vorrei si dicesse: *a proposta del Consiglio comunale.*

La ragione si è che le deputazioni provinciali vegliano come potestà tutelari sulle opere pie; approvano o non approvano quello che propongono le amministrazioni delle opere pie; ma in quanto all'iniziare proposte, in quanto al negare e proporre ciò che possa tornare più utile ad una istituzione comunale e ad una categoria di cittadini giovati da qualche stabilimento di beneficenza, io credo molto più utile che queste iniziative si lascino al Consiglio comunale, il quale da vicino studia i bisogni, e porge al Governo le domande opportune per i rimedi.

Stimo che ciò sia estraneo alla deputazione provinciale, e non priverei di questa facoltà il Consiglio comunale, tanto più che potrebbe avvenire che la deputazione provinciale non vi ponesse mente, ed il Consiglio comunale non avendo questa facoltà, non notasse il bisogno e non provvedesse come avrebbe provveduto se la legge gli avesse attribuita questa facoltà. Può anche concorrervi la deputazione, ma io stimo meglio la doppia iniziativa.

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione accetta una redazione che spero non dispiacerà all'onorevole Imbriani, benchè sia un po' diversa da quella che egli propone. Essa direbbe: « La deputazione provinciale, sentito il Consiglio comunale... »

**IMBRIANI.** Ma può la deputazione provinciale iniziare?

**MINGHETTI, relatore.** Senza dubbio.

TORNATA DEL 23 GIUGNO

**ALLIEVI.** Qui l'iniziativa è nella natura stessa della cosa, poichè le amministrazioni speciali si hanno a creare in conseguenza dell'attuazione della legge medesima.

**IMBRIANI.** Ma rimangono temporariamente nelle congregazioni di carità.

**PRESIDENTE.** Favoriscano parlare uno alla volta e alla Camera, e non con conversazioni individuali, altrimenti non s'intende.

Il deputato Allievi che proposta intenderebbe di fare?

**ALLIEVI.** Io appoggio la proposta della Commissione, che dice: « a proposta delle deputazioni provinciali, sentiti i Consigli comunali. »

**IMBRIANI.** Non è la medesima cosa. Bisogna stabilire l'iniziativa comunale anche quando la deputazione taccia.

**RATTAZZI, ministro per l'interno.** Io direi: « udito il parere del Consiglio comunale, ed in seguito alla sua proposta. »

**IMBRIANI.** Questo emendamento lo accetto pienamente; esso è conforme al mio desiderio.

**MINGHETTI, relatore.** Io prego la Camera di riflettere anche alla redazione. Questa legge è stata studiata con cura anche nella redazione; la Commissione desidererebbe di non vederla manomessa. Essa quindi proporrebbe che si dicesse così: « Sino a che a proposta delle deputazioni provinciali, sentiti i Consigli comunali... »

**IMBRIANI.** « sentiti i Consigli comunali, e sulla proposta dei Consigli medesimi. »

**MINGHETTI, relatore.** In questo modo si ripete la parola *proposta* due volte.

**IMBRIANI.** È meglio ripetere una parola per amore di chiarezza; tanto più che il presidente del Consiglio annuisce a questa compilazione. Pregho la Commissione a non voler essere più governativa del Governo.

**RATTAZZI, ministro per l'interno.** In questo modo si lascia qualche iniziativa anche al Consiglio comunale...

**MINGHETTI, relatore.** Nessuno gliela toglie.

**RATTAZZI, ministro per l'interno.** Scusi: se si obbliga il Consiglio comunale a ricorrere alla deputazione provinciale, perchè faccia una proposta, allora quel Consiglio non ha nessuna iniziativa. Il deputato Imbriani dice: lasciate anche qualche iniziativa al Consiglio comunale. Sia pure la deputazione provinciale che faccia la definitiva proposta, ma si lasci anche al Consiglio comunale la facoltà di proporre quello che stima opportuno nel suo interesse.

Se si adotta semplicemente la locuzione proposta dalla Commissione, allora il Consiglio comunale non avrebbe alcuna iniziativa; perchè sarebbe soltanto quando la deputazione provinciale vorrebbe fare qualche proposta, che dovrebbe richiedere il parere del Consiglio stesso.

**MINGHETTI, relatore.** Allora si dica: *sulla loro istanza.*

**PRESIDENTE.** Si direbbe dunque: « sino a che ad istanza dei Consigli comunali e sopra proposta della deputazione provinciale... »

*Voci.* No! no! no!

**MINGHETTI, relatore.** Mi pare che si concilino i pareri così: « sino a che a proposta della deputazione provinciale, sentiti i Consigli comunali, ed a loro istanza. » Solo avverto che bisognerebbe poi mettere questa clausola ancora all'articolo 32. Ivi si è detto: « Potrà però la deputazione provinciale, sentiti i Consigli comunali, » bisognerebbe aggiungere: « e a loro istanza, » perchè ci sia armonia fra le varie parti.

*Voci.* Va bene così!

**IMBRIANI.** Ringrazio il Ministero, non la Commissione. (*Si ride*)

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione ha accettato.

**IMBRIANI.** Sì, ma dietro la spinta del Ministero.

**PRESIDENTE.** Dunque l'articolo 32 sarebbe modificato nel seguente modo: « Potrà la deputazione provinciale, sentiti i Consigli comunali, ed a loro istanza, ecc. » E all'articolo 34 si direbbe: « a proposta delle deputazioni provinciali, sentiti i Consigli comunali, ed a loro istanza, ecc. » Domando se con questa correzione l'articolo 34 sia approvato.

**IMBRIANI.** Domando la parola.

**SANGUINETTI.** Chiedo di parlare.

*Un deputato.* Domando la parola. (*Rumori*)

**IMBRIANI.** Si tratta di stabilimenti provvisori per le provincie meridionali, e questo è il luogo; ho di fermo la promessa della Commissione perchè io parlassi qui d'un mio emendamento. Il mio emendamento di questa mattina, che sembrava potesse trovare accoglimento presso la Commissione, è il seguente:

« Sono approvati dal ministro dell'interno:

« 1° I conti consuntivi delle opere pie consortili di due o più provincie;

« 2° I bilanci ed i conti di dette opere pie consortili quando una parte delle spese ordinarie di esse opere è a carico dello Stato. »

**RATTAZZI, ministro per l'interno.** Si potrebbe intanto votare l'articolo 34.

*Voci.* Non siamo in numero.

**RATTAZZI, ministro per l'interno.** Potrebbe farne un altro articolo...

**PRESIDENTE.** Sarebbe un articolo successivo questo...

**IMBRIANI.** Non ho difficoltà. C'è poi un'altra proposta, quella a cui accennava in parte il deputato Pisanello poco fa.

**PRESIDENTE.** È relativa all'articolo 34? (*Conversazioni e mormorio*)

**IMBRIANI.** Perdonino, sono questioni di vivo interesse per sedici provincie, non ignobile, nè minima frazione del regno d'Italia; e per conseguenza debbono toccare altamente ogni petto italiano. Uguaglianza per tutti.

*Voci.* Parli! parli!

**IMBRIANI.** Diceva che nel tempo in cui i Napoleoni (mi permettano questa parola di dispotica ricordanza per le provincie napoletane) tennero quelle regioni, si cercò di riunire sotto le Commissioni di beneficenza parecchie maniere di istituti, di opere pie che erano rette prima del 1805 da ecclesiastici, volendo che

ci fosse la ingerenza laicale per tutta la beneficenza. Si volle insomma sottrarre le opere pie dall'influenza ecclesiastica. Quindi fu stabilito che tutti quei luoghi pii i quali erano governati da ecclesiastici prima del 1805 fossero amministrati dalle Commissioni di beneficenza locali.

Nel 1816, quando, per forza di regresso, si trattava di ripristinare tutti gli organismi politici ed amministrativi quali erano sotto le dominazioni anteriori al movimento di civiltà europea, si fece un decreto da re Ferdinando I il 1° febbraio, in cui fu detto che le Commissioni locali di beneficenza rimanevano; però erano sottratti al governo loro quegli istituti di opere pie retti prima del 1805 da ecclesiastici; quindi tornarono beatamente sotto gli ecclesiastici, presso i quali si trovano in gran parte ancora, checchè si sia fatto legislativamente per sottrarneli in vari tempi e con varie disposizioni.

**MANCINI.** Domando la parola. Non vi si trovano più.  
*Un deputato.* L'articolo 35 provvede!

**IMBRIANI.** Le opere pie furono sottratte alle Commissioni di beneficenza; così sono rimaste in gran parte sinora, vorrei che la mia asserzione fosse validamente confutata.

Io desidererei che si dicesse quindi (poichè le congregazioni di carità succedono ad amministrare quei beni che furono sottratti col decreto reale del 1816 alle Commissioni di beneficenza), si dicesse che queste opere pie vadano in amministrazione provvisoria presso le congregazioni di carità. Così si tornerebbe al periodo primo della restaurazione borbonica nel regno delle Due Sicilie, e non si richiamerebbe un esiziale passato, terribile specialmente alle opere di beneficenza. (*Sì! Bene!*)

Io crederei dunque che questi istituti, secondo i principii generali, dovessero essere amministrati ancora dalle congregazioni di carità come erano amministrati prima del decreto 1° febbraio 1816, e ciò fino alla loro ricostituzione, essendo opere speciali di beneficenza.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

**MANCINI.** Ho domandata la parola per fare un'avvertenza la quale apre l'occasione ad un emendamento che era mio divisamento proporre al successivo articolo 35, e sul quale ho preso opportuni concerti colla Commissione.

L'onorevole Imbriani fa una proposta la quale è ispirata dalla supposizione che un decreto del 1° febbraio 1816, il quale restituiva al clero ed ai vescovi un'ingerenza pericolosa ed inopportuna nell'amministrazione delle opere pie laicali, si trovasse ancora oggi in vigore nelle provincie napoletane. Ma un decreto pubblicato nel 17 febbraio 1861, in seguito ad un decreto anteriore del 22 ottobre 1860, distrusse completamente l'efficacia non solamente di questo decreto del 1816, ma anche di altri decreti che avevano tenuto dietro al primo, l'uno del 14 febbraio 1816, l'altro del 17 febbraio 1816, e l'ultimo del 7 febbraio 1832 colle relative istruzioni del successivo anno 1833.

Il decreto del 19 febbraio dispose che rimanessero abrogati questi decreti ed ogni altra disposizione in quanto impedisse la libera azione dell'autorità civile, e prescrivesse il necessario concorso, o l'esclusiva ingerenza dei vescovi od ecclesiastici di loro scelta nelle Commissioni di beneficenza, nell'amministrazione e nel governo delle opere pie laicali, orfanotrofi, conservatorii, delle cappelle laicali, delle confraternite e d'ogni altra associazione, corporazione, stabilimento d'istituzione locale, nonchè nella formazione dei loro bilanci annuali, nelle disposizioni dei loro fondi, nella fissazione delle loro spese e nel rendimento dei relativi conti.

Egli è vero che essendosi nell'articolo 3 o 4, credo, dal progetto in discussione, stabilito che le opere pie saranno rette in conformità dei titoli di fondazione, o dei regolamenti in vigore, quest'alternativa in certa guisa lascierebbe dubitare in caso di conflitto fra i titoli ed i regolamenti, se gli uni o gli altri dovessero prevalere.

**PISANELLI.** Domando la parola.

**MANCINI.** Ad ogni modo, per far cessare ogni incertezza, ogni dubbio, sembrando sicuro che quando i titoli originari sono stati riconosciuti inesequibili, come quelli che in certa guisa si riferivano ad un diritto pubblico in altri tempi dominante, in forza del quale si riteneva che le opere pie dovessero necessariamente soggiacere alla direzione ed amministrazione del clero; quando questi titoli hanno dovuto cedere a nuove leggi, ed a posteriori ordinamenti e regolamenti che sono attualmente in vigore, io credo che sarà nell'intendimento della Camera, e ad ogni modo sarebbe desiderabile, che il Ministero in proposito facesse una dichiarazione, che non solo questi antichi titoli sotto tal rapporto non debbano essere richiamati in osservanza, ma debbono rispettarsi i regolamenti attualmente in vigore; ad eliminare ogni dubbio, ed acciò da nessuno possa credersi che la nuova legge abbia voluto distruggere i decreti del 1860 e 1861 con cui è stata tolta nelle provincie napoletane l'ingerenza viziosa ed abusiva che i vescovi ed il clero partigiano esercitavano nell'amministrazione delle opere pie laicali mi riserbo, d'accordo colla Commissione, di proporre nell'articolo, che verrà immediatamente dopo, un emendamento che non avrà altro scopo se non di esprimere che questi decreti s'intenderanno mantenuti come oggi si trovano in vigore.

Io credo che l'onorevole Imbriani potrebbe rimanere soddisfatto di questa spiegazione.

**IMBRIANI.** Se non rimane alcun dubbio che è tolto ogni pericolo, che non abbiano a ritornare le amministrazioni come erano nel 1805, io sarei contento; ma di ciò non sono appieno persuaso, e credo che altri nol sian meco, e che il vero si discosti di gran lunga dalle affermazioni dei miei contraddittori.

**PISANELLI.** Tutte queste discussioni mi persuadono sempre più del danno che le ultime parole del primo alinea dell'articolo 34 potrebbero produrre.

TORNATA DEL 23 GIUGNO

Rendiamoci, signori, un conto esatto delle condizioni in cui si trovano le provincie napoletane.

Io non ho il timore manifestato poco fa dal mio amico Imbriani, perchè si tratta di gravi interessi, e sono certo che tutti i deputati volgeranno benigna la loro attenzione agli interessi delle provincie napoletane, che sono tanta parte degli interessi di tutta Italia.

Nel 1805 tutti i particolari istituti di beneficenza furono distrutti, e l'amministrazione andò nelle mani della Commissione di beneficenza.

Ora la nuova legge surroga alla Commissione di beneficenza la congregazione di carità; è possibile mai il pensare che dalla Camera si voglia aprire una via in qualunque modo per richiamare le istituzioni che preesistevano al 1805, già divenute cadavere? No, certo.

Se lasciate aperta questa via, sarebbe possibile che i beni stati amministrati dalle Commissioni di beneficenza in vantaggio delle popolazioni, senza riguardo allo scopo speciale a cui forse testatori pietosi le avevano destinate, fossero ripigliati o dal Consiglio comunale, o dalla deputazione provinciale, per costituire, come dice la Commissione, altre amministrazioni particolari, od in conformità degli antichi statuti, ovvero con fini del tutto nuovi, epperò del tutto arbitrari.

Io per me credo che, data l'amministrazione dei beni che per molti anni sono stati amministrati dalle Commissioni di beneficenza alle congregazioni di carità, non possa più essere rievocata in alcun modo, nè richiamando in vigore le antiche istituzioni, nè ricreando arbitrariamente nuove costituzioni le quali, dico, sarebbero del tutto arbitrarie, epperò da respingere.

Per queste considerazioni, le quali, qualora non si seguissero, porterebbero, secondo me, uno scompiglio molto grave intorno ai beni ed intorno alle amministrazioni di beneficenza, io domando istantemente alla Camera che voglia ridurre il primo alinea dell'articolo 34 a queste sole parole:

« Rimangono disciolte parimenti le Commissioni comunali di beneficenza, e saranno surrogate dalle congregazioni di carità a norma degli articoli 27 e 29. »

Domando poi la soppressione di queste parole: « Queste però continueranno ad amministrare contemporaneamente anche le opere pie speciali che erano concentrate nelle mani delle Commissioni comunali di beneficenza, sino a che, a proposta delle deputazioni provinciali, siasi con decreto reale provveduto alla costituzione delle amministrazioni speciali delle opere pie a norma dell'articolo 4, » cioè a norma delle tavole di fondazione, a norma delle istituzioni antiquate, abolite da leggi che hanno avuto vigore per molti anni istituzioni contrarie alla civiltà e che non sono più nella coscienza nè nei costumi di quelle popolazioni.

**MINGHETTI, relatore.** L'onorevole Pisanelli ritorna sullo stesso soggetto che già in molti e molti articoli è stato discusso, il principio della specialità delle opere pie. Questo principio che per noi è salutare e fecondo, congiunto al rispetto della libertà dei testatori, fu accettato dalla Camera, non ostante molti emendamenti

proposti all'articolo 4. Ora, sebbene fosse accettato l'articolo 4, siamo nondimeno tornati molte volte nello stesso argomento, e molti emendamenti sono stati proposti, sempre allo scopo d'eliminare indirettamente l'articolo 4, ma pur sempre respinti.

Così l'onorevole Pisanelli vuol ora mantenere tutti gli istituti di beneficenza sotto le congregazioni di carità. E noi ripetiamo che questo è precisamente il contrario del concetto fondamentale della legge, la quale vuole che le opere di beneficenza sieno governate da amministrazioni speciali, e che la congregazione di carità come amministrazione speciale anch'essa governi solo quei beni che sono destinati genericamente ai poveri. Ma egli teme che sieno ricreate tante antiche istituzioni le quali sarebbero discordi dal nostro tempo; se non che in verità non so dove egli scorga questo pericolo. Se si tratta del periodo transitorio, le congregazioni di carità amministrano le opere pie riunite come facevano le congregazioni di beneficenza; quando poi sorgeranno le speciali amministrazioni, ciò avverrà a proposta della deputazione provinciale, sentiti i Consigli comunali, ad istanza dei medesimi. Io non vedo dunque nessun pericolo che possano riprodursi quei mostri che egli paventa. Quando si dice qui: *a norma dell'articolo 4*, ciò significa che le speciali amministrazioni saranno costituite *con decreti reali sentito il parere del Consiglio di Stato*.

Pertanto io non so vedere nell'argomentazione del deputato Pisanelli se non un intento, quello cioè di tornare a combattere il principio fondamentale della legge medesima, cioè la specialità delle amministrazioni delle opere pie. Ma la Commissione che si è battuta con tutte le sue forze su questo punto, sebbene ammettesse le riforme che stimò utili, non ha creduto mai di decampare dal principio fondamentale della legge. Ella non può dunque, al momento di compiere questa tanto difficile opera di una legge organica, non può, dico, con una sola parola distruggere tutto quanto ha fatto e sostenuto sinora.

**PISANELLI.** Domando perdono all'onorevole relatore; io non ho mai colla mia proposizione inteso di sopprimere parte alcuna della legge, ovvero di far guerra a un principio con tanta abilità sostenuto dalla Commissione, e dalla Camera rispettato.

Io ricordo l'articolo 4, e prego la Camera e tutti coloro che volgono il pensiero a questa questione di dirmi se la mia proposta gli rechi la minima offesa. In esso articolo si parla di amministrazioni che vengano a mancare, e si dice:

« Quando venga a mancare l'amministrazione di un'opera pia, e non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti e i regolamenti, sarà provveduto con decreti reali. »

Ma il caso a cui si riferiscono le mie osservazioni è assolutamente diverso: io accenno ad amministrazioni particolari mancate di scopo, rovesciate fin dal 1805, e che ora più non esistono. Si tratterebbe dunque non già di provvedere ad un'opera pia mancante, ma di ri-

crearla. E come altrimenti si potrebbe ricreare, se non col mezzo da me proposto? Me ne appello all'ingegno stesso del valoroso relatore della Commissione.

Ci si dice che la Commissione di carità amministrerà questi beni che prima erano amministrati dalla beneficenza, e si erano per mezzo secolo ritenuti come destinati a beneficio di tutta la popolazione, senza distinzioni speciali che antichi fondatori avevano loro potuto imprimere.

Ebbene, l'amministrazione di carità amministrerà temporariamente questi beni; e poi che farete? Vi è il Consiglio comunale, vi è la deputazione provinciale che proporrà la *costituzione*, egli ci dice, non la *ricostituzione*.

Ora qui io lo interrogo: quale norma volete che abbia la deputazione provinciale, qual norma il Consiglio comunale? A questa questione deve risponderci secondo i principii della presente legge, e secondo questi principii sapete voi quale sarà la norma? Saranno i testamenti scritti nel 1500, saranno le tavole di fondazione scritte quattro o cinque secoli addietro, e che oramai mancano di scopo. Se poi non si vorrà stare a questa norma, non solo si contraria lo spirito della presente legge, ma si cadrà in un arbitrio sconfinato che non si può nè si deve concedere nè al Consiglio comunale, nè alla deputazione provinciale, nè ad altra potestà qualunque. Imperocchè io capisco che si voglia rispettare la volontà dei proprietari e dei fondatori, ma non capisco che sopra beni, i quali hanno avuto una destinazione fissa e permanente per un lungo tratto di tempo, venga il Consiglio comunale o la deputazione provinciale ad imprimere un carattere ed una destinazione diversa da quella che le leggi, le consuetudini e l'utilità del pubblico ha ad esse conferito.

Ecco la ragione per la quale credo che l'emendamento da me proposto sia conforme e non contrario a questa legge, ed utile infine per le popolazioni delle provincie napoletane.

**BATTAZZI**, ministro per l'interno. Io credo che le osservazioni del deputato Pisanelli si fondano sopra una non troppo esatta intelligenza della proposta della Commissione. Pare che egli creda che le deputazioni provinciali ed i Consigli comunali debbano, quando intendano di far rivivere queste opere pie secondo la primitiva loro destinazione, proporre la loro ricostituzione secondo le tavole di fondazione.

Se tale fosse il concetto della Commissione, io pure mi opporrei, perchè comprendo anch'io che sono da oltre mezzo secolo modificate, e non potrebbero più essere per la massima parte richiamate alla primitiva loro istituzione; ma io non credo che tale sia il concetto della Commissione. La Commissione ha detto che nelle proposte che saranno per fare debbono attenersi a ciò che è conciliabile colle mutate condizioni dei tempi e colla civiltà che si è introdotta.

**PISANELLI**. Domando la parola.

**BATTAZZI**, ministro per l'interno. Questa è l'idea della Commissione. Che la base debba essere quella

delle tavole di fondazione, e dei regolamenti che erano prima in vigore, questo sta; ma sta pure che si debba anche tener conto di tutto quanto è potuto avvenire nell'intervallo tra il tempo in cui furono soppresse ed il momento che si tratterà di ricostruire queste istituzioni. Forse ci sarebbe, e la Commissione, io credo, potrebbe anche trovare una espressione la quale meglio rappresenti questa idea, e non dia luogo all'equivoco che l'onorevole Pisanelli teme; ma mi sembra che non vi sia sostanzialmente diversità tra il concetto della Commissione e quello dell'onorevole Pisanelli, e che per conseguenza non sia il caso di fare una discussione molto viva ed animata su questa quistione.

**PISANELLI**. Io debbo ringraziare l'onorevole presidente del Consiglio che già ci ha fatto fare un passo verso il fine, giacchè le sue dichiarazioni assicureranno le popolazioni del Napoletano che non saranno riprodotte le antiche tavole testamentarie, perchè tutti i beni della beneficenza fossero risospinti sotto disposizioni che non hanno più nessun valore, nessuna utilità; ma rimane sempre l'altro caso. Quando il Consiglio comunale o le deputazioni provinciali ponessero da canto le tavole antiche, le antiche fondazioni, certamente esse vi darebbero un indirizzo del tutto arbitrario. Ora io credo che i Consigli comunali, le deputazioni provinciali non possono distornare questi beni dallo scopo a cui leggi antecedenti li hanno già con utilità del paese indirizzati.

Ecco perchè io sono costretto ad insistere sopra la soppressione di questa parte.

**BATTAZZI**, ministro per l'interno. C'è il decreto reale; non è solamente il Consiglio comunale, di modo che, se per caso qualche Consiglio comunale od anche qualche deputazione provinciale volesse introdurre quelle modificazioni che teme l'onorevole Pisanelli, c'è una garanzia nel potere esecutivo, il quale non vi darebbe corso; perchè rimane sempre in facoltà del potere esecutivo di approvare o no la proposta della deputazione provinciale o l'istanza del Consiglio comunale.

**ALLIEVI**. La Commissione era tanto persuasa della idea che ha testè espressa l'onorevole presidente del Consiglio, che ella rifiutò un emendamento in senso contrario, il quale tendeva appunto a far sì che nelle loro proposte le deputazioni provinciali o i Consigli comunali dovessero far rivivere le tavole di fondazione in quanto alle medesime si fosse derogato; no, la Commissione ha detto: noi non vogliamo creare questo vincolo ai Consigli e alle deputazioni. Le tavole di fondazione potranno servire di norma ai Consigli comunali o alle deputazioni provinciali per le loro proposte, ma esse avranno vita solo in quanto tali proposte sembrano accettabili e sieno accettate dal Ministero, il quale deve dar loro l'opportuna esecuzione con un decreto reale. E invero se i Consigli comunali, se le deputazioni provinciali, se il Ministero credono che nelle antiche tavole vi sia qualche cosa di buono che si possa accogliere e utilmente far rivivere, perchè dovrebbero essi respingerla in modo assoluto?

TORNATA DEL 23 GIUGNO

Lasciamo adunque aperta la via a far rivivere anche quel tanto di buono che nelle antiche tavole potrebbe trovarsi; e tanto più accomodiamoci a ciò, quando siamo certi che il cattivo alle medesime inerente non ci può essere in alcun modo imposto.

**PRESIDENTE.** Pongo adunque a partito l'articolo 34.

*Un deputato.* Chiedo di parlare.

*Voci.* A domani! a domani! a domani!

*Un'altra voce.* La chiusura!

**SANGUINETTI.** Propongo la soppressione dell'ultimo periodo di quest'articolo, cioè le parole: « sarà presentata in appresso una legge speciale per la costituzione definitiva delle opere pie medesime. » La promessa di una legge si fa o con una dichiarazione del Ministero o mediante un ordine del giorno.

**FRACCACRETA.** La Camera non è in numero.

**PRESIDENTE.** È stata fatta l'osservazione che la Camera non è in numero; converrà quindi chiudere la tornata.

**PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.**

**PETITTI, ministro per la guerra.** Chiedo di parlare. Ho l'onore di presentare alla Camera due disegni di legge per ispesi già portate in bilancio.

**PRESIDENTE.** La Camera ne dà atto.

La seduta è levata alle ore 6.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

- 1° Seguito della discussione sul progetto di legge per l'applicazione a tutto il regno della legge sulle opere pie. Discussione dei progetti di legge:
- 2° Applicazione alle provincie napoletane della legge sul reclutamento militare;
- 3° Leva militare sopra i nati nel 1842;
- 4° Disposizioni relative alle diserzioni militari;
- 5° Istituzione di Casse di depositi e prestiti nelle principali città d'Italia.

TORNATA DEL 24 GIUGNO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* — *Istanze del deputato Ricciardi per relazioni — Schiarimenti.* — *Congedo al deputato Amari invece della rinuncia data.* — *Relazione sul disegno di legge concernente il cumulo degli impieghi e delle pensioni.* — *Seguito della discussione dello schema di legge sulle opere pie — Modificazioni del relatore Minghetti all'articolo 34 — Emendamento del deputato Melchiorre — Dichiarazioni del relatore — È rigettato — Aggiunta del deputato Mancini all'articolo 35, approvata — Aggiunta del deputato Catucci in fine della legge, oppugnata dai deputati Panattoni e Pica, ed appoggiata dal deputato Santocanale — Le proposte dei deputati Catucci e Santocanale sono rigettate — Aggiunta del deputato Maresca, oppugnata dal relatore, e respinta — votazione ed approvazione dell'intero disegno di legge.* — *Istanza del deputato Capone, appoggiata dal deputato Abatemarco, circa la condizione del Consiglio amministrativo di Napoli — Schiarimenti del ministro per l'interno, e osservazioni del deputato Crispi.* — *Domanda del deputato Massari circa l'insegnamento superiore nelle provincie napoletane, e spiegazioni del ministro.* — *Domanda del deputato Bonghi intorno ai fatti avvenuti nella Università di Pavia — Schiarimenti e dichiarazioni del ministro per l'istruzione pubblica — Incidenti — Risposte dei deputati Crispi e Bonghi — Replica — Chiusura.* — *Discussione del disegno di legge per l'applicazione alle provincie napoletane della legge sul reclutamento militare — Osservazioni del deputato De Blasiis — Proposizione sospensiva del deputato Di San Donato, combattuta, e ritirata — Emendamenti dei deputati Michellini e D'Ayala all'articolo 1 — Osservazioni dei deputati Pinelli, relatore, Torrigiani, Valerio, Mellana, Monti, Castagnola, e del ministro per la guerra — L'articolo 1 è approvato cogli emendamenti, quindi si approva il 2 e 3 — Lo squittinio segreto è rinviato.*

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane.

**MASSARI, segretario,** legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

**GIGLIUCCI, segretario,** espone il seguente sunto di petizioni:

8326. Giansanti Donnina, vedova del fu Matteo Va-

lentini, cancelliere governativo, da Terni (Umbria), chiede che l'assegno mensile assegnato alla figlia, la quale sta per prendere marito, sia ad essa petente devoluto.

8327. Catenacci Gaetano, vecchio militare del primo impero, di Bologna, domanda un aumento di pensione.